AVV. ALFREDO FRASSATI

DIRITTO PENALE
O
SOCIOLOGIA CRIMINALE?

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

SUCCURSALI:
ROMA Corso 216-217 — FIRENZE Via Cerretani, 8

DEPOSITI:
PALERMO Università, 12 (N. Carosio) — MESSINA Daly — CATANIA S.a Maria al R.o, 23 (N. Carosio)

1892

AVV. ALFREDO FRASSATI

DIRITTO PENALE

O

SOCIOLOGIA CRIMINALE?

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

SUCCURSALI:
ROMA Corso 216-217
FIRENZE Via Cerretani, 8

DEPOSITI:
PALERMO Università, 12 (N. Carosio)
MESSINA Daly
CATANIA S. Maria al R°, 23 (N. Carosio)

1892

DIRITTO PENALE O SOCIOLOGIA CRIMINALE?

Rapporti fra il diritto penale e la sociologia criminale.

ENRICO FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna Zanichelli, II Ediz. 1887. — *Diritto penale ed antropologia criminale* (*Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, vol. I. 1890, pag. 444-483). — GAROFALO, *Criminologia*, fratelli Bocca, Torino, 1888. COLAJANNI, *La sociologia criminale*, 2ª vol., Filippo Tropea, Catania, 1889. pag. 29. 39. — TARDE, *Positivisme et penalité*, (*Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales*, Paris-Lyon, tome deuxième, 1887, pag. 32-51. — POLETTI, *Il sentimento e la persona giuridica*, Udine. — JHERING, *Der zweck im Recht*, Leipzig-Breitkopf und Härlet, 1877. — LETHOURNEAU, *L'évolution de la morale*, Paris, 1857, pag. 116. — PUGLIA, *L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina, 1882, pag. 27. — *Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft herausgegeben von Liszt und Lilienthal und Bennecke*. — Berlin und Leipzig. Verlag I. Guttentag, 1880-1890, Band I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. — SPENCER, *Principes des sociologie* traduit de l'anglais par E. Gazelles, Paris, pag. 588. — COGNETTI DE MARTIIS, *Le forme primitive dell'evoluzione economica*, Ermanno-Loescher, Torino, 1881. — G. P. CHIRONI, *Sociologia e di-*

ritto civile, Prolusione al corso di diritto civile nella R. Università di Torino, fratelli Bocca. — ALFREDO FRASSATI, *Le donne elettrici in rapporto alla vita sociale ed alle condizioni presenti d'Italia,* L. Roux e C., Torino, 1889. — ID., *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero,* Unione-Tipografica editrice, Torino, 1891. — *Mitteilungen der international Kriminalistich Vereinigung,* Erste Jahrgang mai 1889. — LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrecht, Zweite Aufgabe,* Berlin und Leipzig Guttentag, 1884. S. 2. — *Der zweckgedanke im Strafrecht,* Menburg, 1878. — SERGIEWSKI, *Das Verbrechen und die Strafe als Gegenstand der Rechtswissenschaft (Zeitsch. f. die gesam. Strafrw.* Erst Band, pag. 211). LUCCHINI, *I semplicisti,* Unione-Tipografica editrice, Torino, 1890. — BRUSA, *Prolegomeni allo studio del diritto penale,* Candeletti, Torino, 1889.—ID., *Il nuovo positivismo nella giustizia penale,* Unione-Tipografica editrice, Torino, 1888. — PESSINA, *Il naturalismo e le scienze giuridiche.*

La questione più importante e più discussa fra i classici e antropologi positivisti è certo quella della posizione del diritto penale in rispetto alle altre scienze e specialmente alla sociologia. Mentre i primi vogliono conservata al diritto penale l'autonomia assoluta di una scienza affatto indipendente nella sua essenza da altre scienze, gli altri invece lo vorrebbero trasformare in un' altra scienza, nella cosidetta «sociologia criminale», scienza risultante dal connubio degli studi statistici, sociologi, antropologi ecc. e del diritto penale come attualmente esiste. Gli autori che hanno discusso questa questione si potrebbero raggruppare in quattro distinte categorie.

1ª Di coloro che vogliono trasformato il diritto penale nella sociologia criminale, facendo di questa un capitolo della sociologia. 2ª Di coloro che, pure annettendo un'influenza alle ricerche statistiche antropologiche, sociologiche, vorrebbero limitato il cómpito della sociologia criminale ad una classe di delinquenti, restringendo il cómpito di essa e serbando al diritto penale la posizione di scienza autonoma, la quale avrebbe il suo oggetto nelle rimanenti classi di delinquenti. 3ª Di coloro che, pure annettendo maggiore o minore im-

portanza alla sociologia, alla statistica ed all'antropologia come scienze ausiliatrici, vogliono assolutamente conservata al diritto penale in riguardo a qualsiasi delitto o delinquente la funzione sociale o giuridica della repressione. 4ª Infine di coloro che partendo da un principio dogmatico, dell'esistenza di un Dio ordinatore e reggitore supremo dell'armonia del creato, non possono annettere importanza alcuna alle nuove scienze ed alle moderne scoperte per quanto riguarda il diritto penale.

Alla prima categoria si possono ascrivere senza tema di errare i fondatori della nuova scuola. Il Garofalo (1) rigetta nel suo trattato il nome stesso di scienza penale, ed intitola il suo libro *Criminologia*, dedicando una parte di esso allo studio delle influenze sociali sulla delinquenza, e quantunque critichi il Ferri per l'appellativo di sostitutivi penali dato ai mezzi preventivi, tuttavia è d'accordo con lui nel volere alcune riforme nel campo economico sociale e politico, riforme che esorbiterebbero dal campo del diritto penale come lo concepisce la scuola classica dominante, e come è oggidì nel fatto. Per Garofalo adunque il diritto penale non è più una scienza autonoma e ristretta in determinati confini, ma esso si innesta e si feconda nella scienza sociale e forma un capitolo di essa.

Colajanni (2) sostiene pure questa idea, quantunque dissenta in molti punti dalla nuova scuola, affermando che la sociologia criminale non è altro che un capitolo, una frazione della sociologia, e dà alla prima il seguente còmpito: 1° Genesi ed etiologia del delitto. 2° Trattamento del delitto che alla sua volta si suddivide in prevenzione ed in giure sociale di repressione o diritto penale. 3° Storia e decorso della delinquenza mercè cui si viene a constatare la niuna

(1) Garofalo, *Criminologia*, Fratelli Bocca, 1888, Torino.

(2) Colajanni, *La sociologia criminale*, vol. 1°, Catania, Filippo Tropea, editore, 1889, pag. 29-39.

o poca o molta efficacia di mezzi preventivi e repressivi adoperati per combatterli.

Tarde (1), pare possa essere ascritto a questa categoria: dico pare, perchè nell'articolo citato, assai oscuro e non sempre logico, mal si può trovare un'idea chiara e nettamente espressa.

Se non che un dubbio si potrebbe presentare per Ferri, il quale in un articolo pubblicato nell'*Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali* di Lombroso (2) esprime idee che potrebbero farlo classificare nella seconda categoria. Egli afferma, per esempio, che l'antropologia criminale, anzichè soppiantare il diritto penale, non farà che porgere ad esso l'aiuto di una base positiva, sopra la quale se non potrà adagiarsi tutto l'edifizio delle teorie finora dominanti nelle scienze giuridiche, ciò non di meno si stabilirà fermamente per via di selezione e di adattamento quella parte di esso che davvero riguarda alla realtà dei fatti.

Ed a confermare maggiormente questa tesi il Ferri, facendo la critica del libro di Lombroso, *L'uomo delinquente,* aggiunge la distinzione, tra le varie categorie dei delinquenti, assegnando quella dei delinquenti nati all'antropologia criminale, e le altre categorie al diritto penale. Se l'affermazione del Lombroso, che il delinquente costituisca una varietà antropologica è vera, dice il Ferri, si sconvolgerebbe e si annienterebbe completamente il diritto penale che consiste nel determinare i rapporti della legge giuridica colle azioni presupposte compiute da una figura di reo simile ad ogni altro uomo. Infatti, egli sèguita, se il reo è un tipo d'uomo pertinace nel delitto, come altri nell'onestà, per solo effetto della propria anormale costituzione contraria ad ogni possibilità di rimorso e di correzione, al diritto penale non competerebbe

(1) Tarde, *Positivisme et pénalité. Archives de l'Antropologie criminelle.* Tom. deuxième, 1887, pag. 32-51.

(2) Vol. I, anno 1880, pag. 444-483.

più che il ristrettissimo ufficio di registrare le azioni costituenti reato. Ed il Ferri, appunto per ovviare a questo inconveniente, a questa apparente incompatibilità fra diritto penale ed antropologia criminale, cerca dimostrare come la conclusione antropologica di Lombroso non si estenda a tutti coloro che commettono reato, ma si limiti invece ad un certo numero di essi che possono dirsi delinquenti incorreggibili ed abituali, mentre si trovano ancora le schiere dei delinquenti d'occasione prive affatto di quei caratteri organici e psichici che danno la figura dell'uomo delinquente.

In altre parti dello stesso articolo il Ferri è ancora più esplicito nel determinare la separazione fra l'antropologia criminale ed il diritto penale. « Ridotta la prima, egli dice, ne' suoi confini naturali, allo studio cioè di delinquenti pazzi, incorreggibili ed abituali, resta al diritto penale, per quanto guidato da metodo e criterii in parte diversi da quelli finora prevalenti, libero ed esclusivo il campo dei delinquenti d'occasione » (478). Certo queste parole potrebbero legittimare la classificazione del Ferri nella seconda categoria. Ma, malgrado ciò, a noi parve di avere bastanti ragioni di classificarlo nella prima, perchè, se ben si bada, le parole sopracitate determinano il rapporto del diritto penale con un solo dei fattori della cosidetta sociologia criminale, cioè coll'antropologia criminale, mentre al modo di intendere i rapporti colle altre scienze dobbiamo badare per poter classificare le idee di un autore. Se il Ferri nell'articolo citato cerca determinare, e determina nel fatto, una categorica separazione fra l'antropologia criminale ed il diritto penale, altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda i rapporti della sociologia e della statistica col diritto penale.

Su questi ben chiare sono le idee del Ferri. Nello stesso articolo egli assegna al criminalista il còmpito di ricercare i fattori sociologici del delitto (479), nella quale affermazione chiaramente si vede determinato un nuovo indirizzo ed un

nuovo metodo nella scienza del diritto penale. È poi il Ferri stesso che per il primo propose di chiamare sociologia criminale il nuovo indirizzo scientifico, e per convincersi maggiermente di ciò basta leggere il suo principale lavoro *« I nuovi orizzonti ecc. »*, in cui è dedicata una grandissima parte ai sostitutivi penali che sono la maggiore e più chiara espressione della confusione fra diritto penale e sociologia. Senza considerare qui il valore di questo stretto connubio, a noi basterà notare come il Ferri ne proponga uno strettissimo non solo, ma propugni l'identità assoluta, affermando più volte che staccando il diritto penale dalla sociologia si perde di vista l'obbiettivo sociale della funzione punitiva. La nostra giovane scuola, dice il Ferri, ha fatto un passo ardito: essa classifica la scienza penale nella sociologia.

Critica. — Per meglio determinare quanto vi sia di vero o di falso in questa teoria, è necessario porre in chiaro le cause e le ragioni che presumibilmente hanno influito nella determinazione di questa corrente in fatto di rapporti fra il diritto penale e le scienze affini. Una fra le importanti ragioni per cui si è voluta ed invocata tale fusione si è l'aumento dei reati negli ultimi anni e l'importanza grandissima data dal Ferri, e dagli altri più sopra citati, al delitto ed alla sua influenza deleteria sulla società. Garofalo confessa che la critica dalla nuova scuola mossa ai principii teoretici che informano la legislazione, la giurisprudenza e la procedura penale, non è soltanto causata dal desiderio di dare una base più salda alla scienza dei delitti e delle pene, sottraendola a ciò che egli chiama metafisica giuridica, ma bensì la scuola criminale positiva fu resa così belligera da uno spettacolo doloroso, da una vergogna del tempo nostro, l'aumento costante, avvertito da circa un terzo di secolo in quasi tutta l'Europa, ed in Italia in particolare, di quella specie di reati che rappresentano la criminalità naturale (1). Garofalo osserva

(1) Garofalo, *Criminologia*, pag. 375.

che un aumento nel numero dei reati è un fatto che risulta provatissimo dalle statistiche ufficiali, e che si può osservare con molta precisione in Francia, la quale da lungo tempo ha una statistica giudiziale quasi perfetta. Dal 1826 al 1878 i delitti comuni si sono triplicati, mentre la popolazione non è aumentata che di circa due decimi. Se per esempio si scende ad esaminare qualche cifra più minutamente viene notato e posto in rilievo dai moderni positivisti che per esempio gli stupri e gli attentati al pudore sono cresciuti da 136 ad 809, gli assassinii da 197 a 239, gli incendii da 71 a 150, gli infanticidi da 102 a 219, e che dal 1851 al 1880 la recidiva correzionale è in regolare aumento annuo che la porta da 21 al 41 per 100, la recidiva criminale del 33 al 50 per 100. Quello che accadde in Francia accadde pure nel Belgio.

L'incremento della criminalità si scorge abbastanza spiccato dal 1850 al 1875, da una media di 20428 condannati nel primo periodo si passa nell'ultimo a quello di 25072. Così in Austria, Spagna, ed in Italia, ove per dare una sola idea nel 1850 al 1860 la cifra annua di reati punibili con pena capitale era in media di 640, e quella dei reati punibili coi lavori forzati a vita di 976: nel decennio successivo 1860-70 la prima cifra trovasi cresciuta a 784, la seconda a 1601, con un aumento del 22 per 100 per reati capitali e del 64 per 100 per gli altri.

Innanzi a queste cifre di così dolorosa eloquenza Ferri e Garofalo si sono domandati se il diritto penale, come attualmente esiste, colle sue basi e col suo scopo e coi suoi mezzi, non sia il più adatto a combattere questa lotta contro il delitto, e cercarono in altre scienze non solo l'aiuto al diritto penale, ma la sua sostituzione. Si è appunto allora che si parlò di difesa sociale, di sostitutivi penali e si propose di sostituire al diritto penale la sociologia criminale. Nello scopo supremo della lotta imminente tutti i rami della scienza dovevano

unirsi in un solo intento e porgere i mezzi adeguati nella battaglia impegnatasi fra la delinquenza e la società. Bisognava combattere il delitto nei suoi fattori molteplici e varii, sradicarlo nell'animo e nella coscienza del delinquente, toglierlo e soffocarlo nell'ambiente sociale, nelle infinite cause che possono determinare l'azione criminosa. La società era minacciata: opportunissima la difesa e la resistenza a qualunque costo.

A noi pare che, dato pure come vero l'aumento della delinquenza, non bisogna credere perciò che possa essere minacciata l'esistenza della società. Fu osservato che accanto all'aumento della potenza criminosa era aumentata la potenza del bene. L'attività produttiva e conservatrice aumentò enormemente: la lotta per l'esistenza fattasi più dura e più feroce ha dato origine a molti delitti di cui prima nell'ambiente sociale mancavano assolutamente i fattori.

Il Poletti trova ad esempio che la importazione della Francia, nello stesso periodo di anni in cui la' delinquenza saliva da 100 a 254, è salita da 100 a 700, che in quasi ugual misura è rappresentato il movimento delle esportazioni: il bilancio dello Stato poi ci si mostra accresciuto nella proporzione di 100 a 300. « I quali risultamenti vengono a significare che la somma delle energie operative della nazione francese, contenuta nei limiti giuridici dal 1826 al 1878, si spiegano sotto la formà dell'attività commerciale nel rapporto da 100 a 700, ed in quello dei contributi, che dànno la potenza finanziaria allo Stato, nei rapporti da 100 a 300: da che si raccoglierebbe una prima e decisiva prova che in Francia, nel periodo d'anni sopra indicato, l'attività distruggitrice del delitto si è sviluppato in proporzioni minori di quello dell'attività conservatrice e produttrice (1) ». Ammesso anche che il dare una precisione matematica al progressivo svi-

(1) Poletti, *Il sentimento e la persona giuridica*, Udine, pag. 83.

luppo dell'attività produttrice sia quasi impossibile, perchè mancano i dati precisi ed unilaterali su cui si possa scientificamente studiare per dedurre la legge generale, è un fatto innegabile che più in una società si sviluppa l'attività produttrice, più si sviluppa l'attività criminosa. E ciò è assai naturale, perchè l'attività criminosa trova un ambiente più adatto al suo effettuarsi là dove il continuo lavoro per la vita ha resa più feroce la lotta, più occupato il terreno, non solo quello buono, ma anche quello mediocre, di modo che al delinquente vengono a mancare assolutamente quei ritegni e quei preventivi che può porgere una società meno nervosamente occupata, nella quale l'uomo, anche un po' degenerato, può trovare, ciò che non avverrebbe nel primo caso, il suo posto al banchetto della vita. Per questa ragione dunque, primieramente la società non ha da temere la sua distruzione se il delitto aumenta, nè tanto meno ha necessità di una difesa ad oltranza per mezzo di una scienza, quale la sociologia criminale. Il delitto, considerato come fenomeno naturale e sociale, non è un fenomeno le cui conseguenze siano assolutamente deleterie della società. Esso è un fenomeno naturale, cioè il prodotto di una parte dell'organismo sociale, nello stesso modo che è un fenomeno naturale l'eroismo, l'ingegno, il genio. Il delitto non ritarda necessariamente sempre e di sua natura il progresso della società verso un bene futuro. È noto, e ne convengono gli stessi novatori, che in molte circostanze esso è stato anzi un bene, come nei primissimi tempi, nei quali invece di ritardare, ha affrettata l'evoluzione giuridica. Il delitto non è tale un fenomeno, che possa, di per sè solo, inceppare l'evoluzione verso una forma migliore di società. Senza lo stupro di Lucrezia, soltanto più tardi Roma avrebbe conseguito la sua grandezza; senza il disonore di Virginia ed il delitto di suo padre, la tirannide decemvirale avrebbe funestato il nome romano e soffocato la sua incipiente grandezza.

La storia registra il caso di moltissimi delitti, i quali originarono conseguenze utilissime: più che nelle pagine della storia, numerosissimi sono gli esempi perdutisi nelle tenebre dei tempi, o neppure conosciuti dai contemporanei. Delitti atroci hanno salvato spesse volte la società; dal delitto qualche volta è nato il bene.

Se non paresse immorale, al punto dell'evoluzione morale in cui siamo, chiamare il delitto un male non assoluto, si potrebbe affermare che esso stesso contribuisce potentemente a tenere vivo ed in modo più rigido nell'animo degli onesti il principio del bene, che si afferma più potente e più indiscusso innanzi alle conseguenze del male. Non è soltanto mitologica e cristiana la rappresentazione dell'uomo con accanto l'angelo del bene e del male: essa è altamente umana. In nessuna circostanza il bene si riafferma sotto una forma più ideale e più sublime che in faccia al male: nelle epoche di profondissima corruzione vanno cercate le anime pure e belle che formano l'ideale umano, e sono il tipo di un'evoluzione futura. Le società corrotte risorsero quando raggiunsero l'ultimo gradino della bassezza.

Nel mondo domina quasi sovrana la forza dell'abitudine: le trasformazioni soltanto avvengono di rado, e anzi dopo un tempo enorme, in forza di infiniti piccoli amminicoli. Fra codesti amminicoli o fattori notevole è di certo, per esempio, la criminalità politica, per accennare alla forma meno antipatica di delinquenza, perchè nei criminali è pochissimo sviluppato ciò che si direbbe il misoneismo, in altre parole, l'odio ad ogni novità. Avviene molte volte che colle loro improntitudini e coi loro delitti essi preparino l'alveo per cui passerà poscia la evoluzione umana. Quantunque i diversi fenomeni sociali producano nella realtà conseguenze apparentemente diverse, tutti servono ad uno scopo solo, sono retti, dati da uno stesso principio. La lotta degli interessi umani costringe all'ordine le forze delle società, li fa cooperare e mostra a queste forze la

via ed il movimento (1). Egoismo, capriccio, rivalità, resistenza, pigrizia, debolezza, vizio, delitto sono i fattori di questa lotta degl'interessi che dà la legge d'ordine e d'unità di scopo al mondo stesso.

All'egoismo, alla pigrizia, al vizio, abbiamo aggiunto, senza esitare, il delitto. L'Jhering che, nella prima edizione del suo *Der Zwech im Recht,* si era appagato di citare come fattori il vizio, la debolezza, la pigrizia, il male ecc., non toccando del delitto in particolar modo, nella seconda edizione della sua opera, cosa molto notevole, aggiunge pure il delitto. Del resto è un fatto che in molte società prevalse per molto tempo ogni sorta di delitti senza che perciò esse siano perite. Nelle tribù selvaggie ciò che noi chiamiamo delitto è la regola. Alla Novella Caledonia chiunque cessa di mangiare per tre giorni è ucciso dai suoi parenti; lo stesso costume regnava a Viti. Uccidere i genitori per non lasciarli soffrire è un sentimento *morale* presso alcune tribù. I Batta di Sumatra assai civili, perchè avevano un governo regolare, leggi, alfabeto, letteratura, andavano, in fatto di delitti, ancora oltre. Non solamente essi uccidevano i loro parenti, ma li mangiavano festeggiando i raccolti della terra. In Africa, presso i Bochimani, i vecchi sono posti in luoghi ove con tutta probabilità saranno divorati dalle bestie feroci. I Numaquesi lasciavano morire i loro parenti non solo senza rammarico e senza rimorso, ma ridevano ancora delle rimostranze che gli europei facevano loro a questo proposito. I Cafri Matchapi abitualmente non uccidevano i loro vecchi, ma li lasciavano morire di fame, ed abbandonavano i loro cadaveri alle bestie. In America, alla Plata, e nella baia d'Hudson era un costume generale l'assassinio dei vecchi. I Colombiani li lasciavano morire di fame. Gli Itomani dell'America meridionale soffocavano i loro ammalati. I Kamtchadodoses uccidevano pure i loro genitori (2). Platone

(1) Jhering, *Der Zwech im Recht,* 1884, Leipzig, pag. 94.

(2) Lethourneau, *L'évolution de la morale,* Paris, 1887, pag. 116).

narra che in qualche tribù vi era l'abitudine di uccidere i vecchi, bastonandoli. Strabone dice che in Battriana si allevarono cani detti « becchini » il cui cómpito era di divorare i vecchi ed i malati.

L'infanticidio era cosa ordinaria in Tasmania, alla Terra del Fuoco, presso gli Australiani, presso gl'indiani dell'America meridionale, presso i Boscimani, i Kamtchadoses. La celebre selezione infantile di Sparta non è che una sorvivenza di questi costumi. In Tasmania l'istinto materno si soddisfaceva in altro modo. Le donne, dopo avere ucciso ed abbandonato i ragazzi, adottavano piccoli cani. La stessa cosa si può dire di altri delitti, per es., del furto. Così si trova quasi generale l'omicidio per collera, l'omicidio per capriccio, l'omicidio a proposito di funerali, gli omicidi commessi per brutalità o per leggerezza, l'omicidio per la gloria, per la vendetta, ecc. E ciò, convien notarlo, anche quando già si è giunti ad un punto di organizzazione relativamente buona. L'origine stessa delle parole che indicano il delitto esprimono la nessuna importanza ad esso data dai popoli primitivi. Secondo Pictet, citato da Lombroso, la parola *crimen* sarebbe derivata dalla parola sanscritta *karman* che corrisponde al nostro *fare*. *Apaz* in sanscritto, che vuol dire *peccato*, pare corrisponda ad *apas*, *opera*, *opus*, come d'altronde la parola latina *facinus* deriva da *facere*. *Culpa* deriverebbe, secondo Pictet e Polt, da *klrp* e *klep* che significano *fare*, *eseguire*.

La promiscuità dell'amore scomparve grazie all'incesto introdotto per il desiderio di contrarre nobili alleanze, grazie alla poliandria ed alla poligamia che risultano dalla varietà e dall'abbondanza delle donne, e più ancora dalla predilezione del capo delle tribù per una favorita, e più tardi grazie al ratto del capo ecc. In tesi generale, si può affermare che gli altri delitti scomparvero grazie alla vendetta privata.

A questo punto volevamo giungere per prendere le mosse a fine di dimostrare, che la repressione del delitto è ufficio dello stato più che della società, e che perciò ragionevolmente non

si può fare del diritto penale un capitolo della sociologia, scienza, quest'ultima, eminentemente sintetica, che ha per oggetto principale lo studio della società umana e delle leggi che governano la sua evoluzione. Gli autori distinguono due periodi nella vendetta privata; il primo periodo della vendetta immediata, della reazione istintiva. Forse sarebbe più opportuno chiamare il primo periodo della reazione istintiva, ingenita non solo nel mondo animale ma anche nel mondo vegetale contro le cause che vengono a ledere le condizioni d'esistenza. « Quando però, ben nota il Puglia, dallo stato ferino l'uomo passò allo stato selvaggio, e cominciò a modificarsi alquanto nei suoi istinti animaleschi, perchè dotato di un sistema nervoso facilmente modificabile sotto la influenza d'una serie più o meno permanente di azioni esterne, non sempre reagiva poi all'offesa subita, ma riserbava a tempo opportuno di recare un male al suo offensore in ricambio del male che questi gli aveva inflitto. Allora spuntarono i primi germi di quel sentimento di vendetta che così spiccato si osserva nella specie umana, e ch'è il risultato dell'istinto di reazione contro il male sofferto, o meglio contro la causa del male, istinto comune a tutti gli animali, ma modificato nell'uomo dalla ragione (1) ».

Se non che in questo gruppo, ove domina la vendetta privata, sebbene possa chiamarsi anche società, perchè la società sorge coll'unione di molti individui anche senza un unico scopo e mutue concessioni, in questo gruppo fino ad un certo punto sociale non v'è nozione di diritto, di dovere, di limiti, di proporzioni fra la libertà dell'uno colla libertà dell'altro. Eppure a poco a poco in questi gruppi, dopo una lunga e lenta reazione, si fissano usi e consuetudini, che alcuni violano, provocando nel gruppo una reazione, la quale in ultima analisi può essere di pochissimo danno, quando non sia utile, a

(1) PUGLIA, *L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina, 1882, pag. 77.

chi abbia contravvenuto all'uso comune, poichè la reazione, manifestandosi nella sua forma primitiva di forza contraria alle violenze esercitate da alcuni contro il gruppo, può essere vincitrice o vinta a seconda della sua potenza. Ma in questo periodo, in cui pure abbiamo un gruppo sociale, la lotta dell'interesse domina ancora sovrana, senza che perciò il gruppo sociale abbia a scomparire: tutti cercano il loro interesse senza riguardo all'interesse degli altri. Ben presto però i singoli componenti il gruppo sociale dovettero accorgersi che pel desiderio di tutto avere, nel fatto ottenevano meno di quello che avrebbero ottenuto, qualora avessero limitato la loro cerchia d'azione in modo da non urtare l'interesse degli altri. In questo duro contrasto d'ogni giorno il consociato ha finito per sentire una profonda stanchezza e perdere la fiducia di poter soddisfare ai proprii interessi. Abbisognava un ente, un gruppo che, uscito dal seno della società, ma pur risiedendo in essa, stesse sopra di lei, un potere, che mentre derivava la sua origine dalla società, fosse capace di esercitarsi anche contro la società stessa, qualora ve ne fosse il bisogno. Così sorse lo stato. E che dapprima esso abbia dovuto agire contro la società stessa, mi pare abbastanza provato, indagando gli istinti dell'umana natura, istinti che troviamo ancora oggi dopo secoli e secoli di evoluzione verso una meta più morale e più civile. Non è a dire come frequenti debbano essere stati gli strappi alla potenza dello stato. Se l'individuo, ragionando sulle esperienze, aveva sentito appunto il bisogno, per tutelare i propri interessi, di limitare i mezzi per ottenerne la soddisfazione, ed anche di riconoscere ai medesimi una minore importanza, col prevalere tratto tratto l'istinto e l'abitudine, si ritornava allo stato di prima. E ciò è naturale, perchè l'idea ed il sentimento non possono mai essere completamente separati.

Lo stato che aveva ricevuto dal gruppo sociale, magari in forma primitiva, il mandato di tutelarlo, lo fa malgrado il gruppo stesso, e qui comincia a svilupparsi quella lotta che

fu giustamente chiamata dal nostro Pessina e dall'Jhering la lotta per il diritto. Questa lotta si svolge sotto l'influenza del gruppo sociale, ma molte volte anche contro di esso e malgrado esso. Dunque diritto non può esistere senza stato; senza dubbio il bisogno, il potere preesiste al diritto, perchè questo non essendo nè innato, nè naturale, nè razionale, deve sorgere nel seno della società stessa: fino a che questi poteri, questi bisogni esistono senza una sanzione non sono diritti, e non spetta al giurista l'elaborarli o studiarne la migliore applicazione e la più pronta sanzione. Lo studio e l'oggetto del giurista comincia quando il bisogno, il potere, l'interesse del singolo viene tutelato contro l'interesse di tutti e l'interesse di tutti viene tutelato contro l'interesse del singolo. Che è mai il diritto se non il potere tutelato? Nelle società non si trova che forza, più o meno cieca, più o meno brutale. L'interesse, la coazione propulsiva e compulsiva, come dice Jhering, ha potuto rendere la forza meno brutale e meno cieca: l'interesse dell'uno non contrastato dall'interesse dei più ha dato a questa forza una forma meno instabile, ma mai sicura. Il privato interesse può sempre opporsi all'interesse dei più qualora la forza stesse più presso il singolo che presso i più; in queste condizioni non si può trovare il diritto, o se esiste è incerto. Il diritto è solo rispettato e trova una sanzione pratica quando l'interesse del privato è comune all'interesse dei più, e questo si collega con quello in modo indissolubile, sì che il raggiungimento per parte dell'uno è il raggiungimento per parte dell'altro, oppure esisterà sempre quando la lotta degli interessi dei più contro l'individuo, e dall'individuo contro i più, trovi in qualche campo la superiorità di qualche forza, che forse mancherebbe all'uno ed all'altro. Così, e non altrimenti, si delinea lo stato. In esso finalmente il diritto ha trovato ciò che gli mancava, ha trovato l'elemento suo essenziale, senza di cui, non è diritto, ma forza, ma potenza, ma aspirazione pura e semplice. E questo elemento essenziale del diritto è la

suprema potenza, l'*oberherrschaft,* come ben lo chiamano i giuristi tedeschi, la potenza che non annulla e non sopprime le altre potenze, ma che loro sta sopra come moderatrice suprema ed inappellabile.

Lo scopo dello stato adunque è la formazione e la sicurezza del diritto: tutti gli altri cómpiti suoi passano in seconda linea. È cosi che viene ad essere dimostrato come il delitto offenda il diritto proclamato dalle leggi dello stato. Sarebbe assurdo negare che il delitto non offenda anche la società, ma l'offesa che per il delitto è recata all'ordine giuridico è più grave, o dirò meglio, più deleteria di quella recata alla società. Senza repressione del delitto potrebbe esistere la società: senza di essa non potrebbe esistere lo stato, perchè verrebbe meno al suo unico scopo, al cómpito suo. Coll'azione criminosa si offendono le condizioni costitutive della società, ma si violano le condizioni essenziali all'esistenza dello stato. Fra stato e società c'è un rapporto strettissimo, il rapporto che esiste fa il tutto e la parte. Ma non dimentichiamo che questa parte ha una sua funzione propria, e che, per il solo fatto di essere parte, non è provato, nè si può provare che si confonda in riguardo alla funzione col tutto. Nulla di più armonico e di più organico del corpo umano. Esso forma un organismo, un tutto unito strettissimamente. Le condizioni d'esistenza di un membro sono in generale le condizioni dell'esistenza dell'altro: ma nel corpo si trovano mille membri: ciascuno ha la sua funzione speciale collegata colle altre funzioni e sempre col corpo tutto, ma le funzioni sono essenzialmente diverse.

Quando il mio cervello ragiona, adempie ad una funzione organica differente da quella che compiono le mie gambe quando passeggio, la mia bocca, il mio stomaco, il mio ventricolo quando mangio e dopo aver mangiato. Certo l'una ha un'influenza sull'altra: se la digestione si compirà in modo imperfetto e lento, con tutta probabilità le altre parti del corpo non potranno compiere così celeremente ed a pun-

tino le loro funzioni come quando la digestione fu regolare, nè il mio braccio avrà in quel momento quel vigore che avrebbe potuto avere in condizioni differenti. Così con tutta certezza, se lo studio avrà affaticato eccessivamente le mia mente, le altri funzioni non si compiranno nelle stesse condizioni di prima.

Dunque stato e società, l'uno parte dell'altra: non può esistere uno stato senza società; essa dà a questo stato le condizioni della sua esistenza, come lo stomaco ed il cibo danno al cervello il sangue per il suo lavoro; ma lo stato, a cui la società affida i suoi interessi, ha un còmpito, ha una funzione sua propria. Non basta che esso soddisfi al presente, ch'esso curi gl'interessi dell'oggi; esso cerca, studia, provvede in modo non solo di fare l'interesse della società, come ad essa appare essere in un determinato momento, ma ne previene il bisogno. E così prevenire, violentare magari la sua evoluzione, e malgrado ciò, spingerla nella via del progresso e del ravvicinamento all'ideale.

Lo stato poi in alcuni momenti può trovarsi, come tale, di fronte alla società. Poniamo, per esempio, il caso, che una parte riguardevole della società si raduni ed accetti un ordine giuridico diverso da quello oggidì costituito. Se questa parte numerosa della società dichiari abolita la proprietà, alteri l'ordine della famiglia, accettando la comunione delle donne o altra simile forma, ammesso che esso sentisse propriamente così, che male ne avrebbe mai a soffrire la società? E allora, potrebbe questo sentimento essere chiamato antisociale, e socialmente parlando dovrebbe esso cadere sotto la repressione? Dal punto di vista *sociale* noi crediamo di no, parendoci assurdo che una società impedisca ad un'altra società di vivere e pensare a sua posta come società, secondo la legge che essa stessa vuole imporsi. Sarebbe invece il tentativo d'alterazione punito dallo stato, non in quanto è rappresentante della società, perchè la so-

cietà non potrebbe essere offesa dal comune consenso di una parte dei suoi membri. Questo comune consenso potrebbe, per esempio, alterare la norma e la legislazione di un'isola intiera, senza turbare l'altra parte della società, colla quale, senza danni, potrebbero venire interrotte le relazioni nel campo in cui l'altra parte della società ha portato innovazioni. Invece lo stato agirebbe in nome di un diritto, che non nato nè da Dio, nè rivelato all'uomo da una coscienza intima, ma formatosi per mezzo dell'evoluzione di secoli e secoli, ha finito per costituire un patrimonio che non può essere alterato che dall'evoluzione stessa nei secoli futuri. Ci sono sentimenti, ci sono credenze che oramai sono parte di noi stessi, e l'evoluzione della morale è giunta ad un punto così grande che qualora anche l'omicidio fosse rimesso nel fatto in onore, come presso qualche tribù, il sentimento nostro, la nostra approvazione sarebbe ancora per il diritto che afferma sacra la persona umana: e questi sentimenti e queste approvazioni non scomparirebbero nemmeno, parlo nella maggioranza degli uomini e non nei delinquenti-nati, quando all'omicidio la società fosse spinta da un supremo interesse.

In certi casi un delitto può essere utile alla società. Il nichilismo in Russia adopera il delitto per uno scopo santissimo. È il bene supremo della società, è il bene della parte più cara di essa, quello degli umili che lo richiede: dopo il delitto c'è un grande e splendido ideale: chi lo commette nulla cura per sè, tutto per il popolo. Quale delitto più scusabile, quale delitto più utile alla società? Nessuno. Eppure chi di noi allo stato presente dell'evoluzione del diritto e dei sentimenti saprebbe approvare una tale condotta?

Dunque al di sopra della società e del suo bene si è costituita nella lunga evoluzione qualche cosa di superorganico, qualche cosa nel sentimento e nel pensiero che è passato in noi, trasmessoci dai nostri padri, qualche cosa che la società stessa non sa disprezzare, anche quando come fini della violazione di questi sentimenti vi stia un supremo e nobile ideale.

Nello stato adunque, secondo noi, si è venuto compiendo adagio adagio la grande lotta per il diritto, e mentre questo nei suoi primordi non era altro che il bene, gli interessi della società tutelati in modo che l'interesse dell'uno si esplicasse in una sfera d'azione tale da non contrastare l'interesse degli altri, a poco a poco in questa lotta la ragione umana vi portò quel qualche cosa che all'umana natura era venuto nella lunga evoluzione dei secoli. L'interesse sociale a furia di essere diritto formò nel carattere psicologico dell'individuo una sovrapposizione, uno stratificarsi di un sentimento che non era poi soltanto la coscienza del proprio interesse: si formò insomma una morale del diritto, della quale è necessario che i positivisti tengano conto, poichè è anche uno dei fattori del progresso umano.

Se adunque è vero che la lotta per il diritto avvenne nello stato, e che senza stato non vi può esistere diritto, ne viene di logica conseguenza che fare del diritto un capitolo della sociologia non è opportuno, nè scientificamente vero, a meno che a quest'espressione si voglia dare un significato ristretto. È vero che alcuni negano assolutamente una distinzione essenziale fra stato e società. Perchè, essi dicono, porre quasi di fronte questi due concetti, mentre l'uno si confonde coll'altro? «Io parlo di lotta dello stato contro il delitto, dice Liszt (1), altri vogliono lotta del delitto per mezzo della società. È questa differenza di grande importanza nel fatto? Io non ho mai potuto capire che specialmente, ma non solamente in Italia, dalla differenza di questo concetto si siano dedotte conclusioni affatto opposte. Io credo i due concetti completamente uguali. Nel proprio ed odierno senso è lo stato portatore o difensore dell'ordine giuridico, e con questo egli è portatore ed esecutore del diritto penale ». Ma, appunto perchè lo stato è portatore ed esecutore del diritto penale a lui

(1) Liszt, *Kriminal-politische Aufgabe-Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft*, Nuenter Band, 1889, S. 454.

spetta la lotta contro il delitto: il diritto penale ha la sua efficacia appunto nella funzione repressiva: senza di essa non v'è diritto penale; la società non ha organo per combattere questa lotta, qualora non ci fosse lo stato: dunque è vero che la lotta contro il delitto spetta allo stato.

Certo lo stato è una parte della società stessa, una parte che è contenuta nel tutto, un prodotto di essa. Ma sarebbe assurdo dire che lo stato è uguale cosa che la società. Nè reggerebbe l'accusa che noi vogliamo risuscitare qui il concetto medioevale dello stato. Questo, naturalmente, è formato dalla società ed agisce per mezzo di uomini che fan parte della società stessa: ma questi pochi uomini alcune volte sono così grandi e d'intelletto così potente che dànno alla società quel bene di cui essa non ha forse ancora la coscienza, e di cui non sentirebbe il bisogno che molto più tardi. Dare alla società il contenuto che le è dato dalla nuova scuola è un restringere il concetto universale di essa ad un concetto particolare, è un sostituire alla parola società essenzialmente mondiale il significato limitato del concetto nazionale. Non esiste, idealogicamente parlando, una società italiana, una società francese, inglese, tedesca, ecc., ma esiste una società sola, l'umana.

Quando noi parliamo di società francese, restringiamo il concetto di società: questa espressione non significa qui una società naturale composta di uomini, una società in cui non si richiede altro per esserne membro che la qualità d'uomo, ma è una società nel senso giuridico della parola, un'associazione di più persone le quali si sono unite per il conseguimento di uno scopo comune, e mentre ognuno diventa attivo per il conseguimento dello scopo comune, opera ugualmente per sè. Mentre la società umana non nasce da contratto, come al filosofo ginevrino piacque fantasticare, la società giuridica come fondamento della sua creazione pone appunto un contratto tacito, che ciascuno può rinnegare lasciando la società giuridica, ove per esempio è nato, e recarsi

in altra società ove sarà accolto mediante certe formalità e date certe condizioni.

Il concetto della società giuridica in parte è uguale a quello dello stato, differente da quello di società umana quantunque naturalmente la società giuridica presupponga un gruppo di uomini per la sua esistenza. Anche geograficamente il dominio della società intesa iu senso generale non è identico a quello dello stato: questo è limitato, quello non ha per confine che il mondo. Il concetto fondamentale della scuola giuridica e per conseguenza dello stato è il motto della Svizzera: *tutti per uno, uno per tutti*. Questo concetto non può essere preso assolutamente come base dei rapporti degli uomini esistenti nella società, intesa nel senso naturale della parola. Io sono italiano, come tale ho diritti: esiste un diritto italiano, che poi non ha sanzione nel territorio francese. La società generale è composta di tanti gruppi che si chiamano società giuridiche. Mentre il diritto governa, domina e funziona per mezzo dello stato nelle società giuridiche, non esiste un diritto che governa e domina nella società in generale. Diritto esiste sino a tanto che questo corrisponde all'interesse di tutti. Se il diritto più non si identifica nell'interesse dei singoli gruppi, allora non domina altro concetto che quello della forza. Non esiste diritto. L'omicidio è comandato nella guerra, il furto è scusato ed anzi legittimo nel saccheggio. È poi elevato a concetto giuridico nell'usurpazione. Fra la società naturale e la società giuridica rappresentata dallo stato non esiste altro rapporto che quello esistente, per esempio, fra i mattoni la calce, e l'edificio con essi composto, fra il marmo e l'opera d'arte. Il diritto di natura è un diritto di concezione metafisica, teologica.

È un grande progresso della moderna filosofia del diritto, dice molto bene Jhering (1) d'avere affermato contro all'antico diritto di natura la dipendenza del diritto dallo stato.

(1) Jhering, *Der Zwech im Rect.*, Leipzig 1877, Erster Band, S. 241.

Si può dunque da queste premesse affermare che il diritto non è sociologia, che il còmpito dell' uno è differente dal còmpito dell'altro? Noi crediamo di sì.

Ma altri argomenti ancora ci rimangono, ugualmente decisivi. Che cosa è questa sociologia? Si confonde essa col diritto o meglio abbraccia il diritto? Noi crediamo di no. Ricordiamo la differenza posta fra società giuridica, stato e società. La sociologia è una scienza giovanissima, ma non per questo ha meno meritato del progresso: anche coi suoi errori è una scienza di sintesi utilissima a far comprendere ed a spiegare il sorgere e lo svilupparsi dei fenomeni umani. Gumplovicz, De Greef, Ardigò, Angiulli, De Roberty, Schäffle, Lilienfeld hanno perfezionato e moderato il pensiero di Comte e di Spencer, rendendo la ipotesi sociologica più credibile e più accettabile. Essa ha un còmpito tutto suo proprio, un còmpito che abbraccia in sintesi tutti quelli delle altre scienze, perchè essa è la sintesi della scienza. Essa ci spiega i fenomeni sociali qualunque essi siano, nel loro sorgere e nel loro sviluppo; li segue passo passo notando come essi si producono ed il perchè delle differenze che si trovano esistere nei diversi periodi. La sociologia parte da unità sociali sottomesse a certe condizioni costituite fisicamente, mozionalmente, ed intellettualmente, ed in possesso di alcune idee acquistate di buon ora e dei sentimenti corrispondenti; essa ha per còmpito di spiegare i fenomeni che risultano dalle azioni combinate.

La sociologia descrive lo sviluppo della famiglia, determina il modo in cui l'educazione della prole si trova rispettivamente influenzata dalla promiscuità, poliandria, poligamia, monogamia; pone pure in rilievo l'influenza dei matrimoni esogami e endogami. Avrà inoltre il còmpito di descrivere il nascere e lo svilupparsi dell'organizzazione politica che governa direttamente gli affari dell'uomo, e che combina le azioni degli individui in vista dell'attacco e della difesa della tribù o della nazione. Questa scienza segue le relazioni di

quell'apparecchio di coordinazione e di controllo col suolo sul quale si estende, con la cifra della distribuzione della popolazione coi mezzi di comunicazione. Essa mostra la differenza di forme che queste cause presentano nei differenti tipi sociali, lo stato nomade, il sedentario, il militare, l'industriale, le relazioni variabili di questo apparecchio improduttivo cogli apparecchi che producono e rendono possibile la vita sociale.

« Elle a aussi à exposer, dice Spencer, les relations qui » subsistent entre les institutions sur lesquelles se pose le » gouvernement civil et les autres institutions gouvernementales qui se développent en même temps, les institutions » ecclésiastiques et les institutions d'étiquette, elle a aussi à » montrer l'influence réciproque de ces institutions. Ensuite » il faut qu'elle tienne compte des modifications que les freins » politiques persistants provoquent toujours dans les caractères des unités sociales, aussi bien que celles que les réactions des caractères modifiés des unités opérent sur l'organisation politique. La sociologie a pareillement à decrire » l'évolution des appareils et des fonctions ecclésiastiques. Il » faut commencer par les appareils et les fonctions ecclésiastiques que l'on trouve unies aux appareils et aux fonctions politiques ou qui souvent en sont à peine distinctes, » puis indiquer comment elles s'en séparent ou se dévelop» pent.... La sociologie devra s'occuper ensuite du système » de freins simultanément développés qui réglementent les » actions de moindre importance des citoyens dans la vie » ordinaire (1) ».

Questo il còmpito della sociologia spiegato dal più grande sociologo moderno, da Herbert Spencer stesso. Il sociologo non si prefigge uno scopo limitato, uno studio di un fenomeno definito in modesti confini di tempo e di luogo, ma

(1) SPENCER, *Principes de sociologie*, traduit de l'anglais par M. T Cazelles, tome premier, Paris, pag. 588.

segue l'evoluzione di tutti i fenomeni umani, e ne determina la legge di evoluzione. Il sociologo spiegerà il delitto, come sia nato il suo concetto, o come sia nato il diritto, ma non ve lo spiegherà prefiggendosi appunto lo scopo di trovare la sua origine. No, egli esprime il fatto od i fatti come crede dovessero essere in una data epoca, li segue nel loro svolgersi e nel loro evolversi con criterii sintetici, con vedute generali e sommarie. Allo studioso del diritto spetta poi trarre da questi fatti esposti dal sociologo quelle considerazioni che più crede importanti per il suo còmpito. Il sociologo, è vero, dà al giurista i materiali: ma al giurista tocca ordinarli. Se il còmpito dell'uno si confonderà col còmpito dell'altro, quando lo studio versi su un'epoca primitiva ove diritto non c'è, o vi si trova solo l'embrione, differentissimo è poi il còmpito di questi, quando lo studio cade sopra un periodo storico in cui il diritto ha già trovato la sua espressione e la sua fissazione nella legge scritta.

Qui il sociologo non ha più nulla a fare: a lui basterà notare che il diritto è passato per questi e quelli stadi, ma l'esame intimo della legge, la sua estensione e la sua comprensione non sono còmpiti che spettano al sociologo. Qualora ciò volesse fare egli rinnegherebbe il metodo della sua scienza, rinnegherebbe quanto poi vi è di grandioso e di utile, la sintesi potente delle concezioni.

Il sociologo ci dà la legge universale. Alle altre scienze poi spetta prendere i principii e le leggi stabilite dalla sociologia come filo conduttore, come punto di partenza per più larghe ricerche in una determinata direzione. Ma questa legge non forma che il terreno su cui possono venire innalzati edifizi di differente stile. Su una legge formulata dal sociologo può non solo il giurista fondare le sue elucubrazioni, ma il medico, lo psicologo, il filosofo. Sono leggi generali che abbracciano la natura intiera nel suo complesso, nel suo moto continuo, nei suoi attriti, nelle sue cause e nei suoi effetti. Ma sarebbe snaturare affatto il concetto della

sociologia e del suo còmpito, voler affermare, per esempio, a lei spettare ricerche speciali su questo o quel punto del diritto penale. Giudicando a questa stregua sarebbe distrutta ogni distinzione fra scienza e scienza: tutte e specialmente quelle giuridiche, storiche, morali, sarebbero ridotte ad altrettanti capitoli della sociologia. La storia sarebbe non più storia, ma sociologia storica, l'economia politica sociologia economica od economia sociologica. E ciò con pari od anche maggiori ragioni di quelle che si accampano per fare il diritto penale sociologia criminale.

Più stretti ancora sono i rapporti della sociologia con quelli dell'economia politica. Ho detto che i rapporti dell'economia politica colla sociologia sono più stretti di quello che non lo sono i rapporti fra il diritto penale e la sociologia stessa, perchè se questa studia il sorgere del diritto come quello delle forme economiche, il diritto poi, per una serie di evoluzioni come quello che risponde ai sentimenti più nobili dell'uomo, viene man mano estendendosi e quasi a formare un patrimonio intangibile dell'umana società, e certo non mutabile se non in grande spazio di tempo. Le forze economiche invece risentono giorno per giorno dell'ambiente in cui avvengono, e se alcune volte reagiscono all'ambiente per la forza d'inerzia che domina sovrana nell'universo, il più delle volte subiscono invece le mille influenze dell'ambiente, ed una vicenda politica, una rivoluzione, od altro, modificano essenzialmente le forme in cui si manifesta la vita economica di una nazione.

Eppure l'economia politica, quantunque nell'avvenire trarrà dalla sociologia il principio e la base per le sue più ampie ricerche, resterà sempre economia politica, nè quelli stessi che tentarono in questo campo ardite innovazioni pensarono di mutare nome, dopo averne mutato l'indirizzo. Uno dei più illustri campioni delle nuove idee nel campo economico è senza dubbio S. Cognetti de Martiis, professore d'economia politica nell'Università di Torino. Egli ha tentato felicemente

l' innovazione nel suo libro: *Le forme primitive dell'evoluzione economica*, e se in esso si nota il connubio fra la sociologia e l'economia politica, non per questo il libro appartiene meno ai libri economici-politici. « Tento, egli dice, nel presente volume un applicazione del concetto espresso da Aristotele (1) allo studio della vita economica. Il punto di vista adottato nella trattazione è conforme a quello dei più accreditati sociologi moderni; nei riguardi del metodo mi adoperai con la maggiore diligenza a sfuggire il pericolo di acconciare i fatti a vedute teoretiche prestabilite. L'indirizzo attuale degli studi economici anche in Italia accenna a criterii più larghi di quelli in cui le menti, che vi si addicevano, usavano per lo innanzi rinchiudersi. L'influenza dello spirito di libero esame è riescita in essi doppiamente benefica ravvivando l'operosità scientifica e volgendola a scopi precisi ed obbiettivi, vuoi d' induzione analitica, vuoi di collegamento sintetico. Contribuendo a mantenere e rinforzare nella mia patria cotesta tendenza, credo servire ad un tempo *la causa della scienza che coltivo* e quella della disciplina mentale donde trassero così notevoli frutti le scienze naturali, e contrasegna il nuovo avviamento delle dottrine sociali che non minori vantaggi ne trarranno. La scienza economica prende le sue speciali determinazioni e le ragioni della propria esistenza dalla specialità dei fenomeni che ne costituiscono la soggetta materia, ma perchè questi nascono e si succedono nell' ambiente sociale, così essa sta alla sociologia come la parte al tutto e deve, *adempiendo l'ufficio che è particolarmente suo,* non perdere giammai la consapevolezza di cotesta subordinazione. *La quale anzichè nuocerle o menomarle importanza* e pregio, gliene accresce, impedendole di trasformare la propria natura di « Economia sociale » in quella

(1) Aristotele, vol. I. *Itaque si quis a principio res orientes ac nascentes inspexerit quemadmodum in ceteris, sic et in his hoc modo optime rei veritatem perspexerit.*

di Economia nazionale, e volgere l'attività propria a fini apologetici invano e male giustificati, fraintendendo o falsando l'indole del metodo storico. Nè si tema che la scienza economica così governandosi sia esposta a divagare in sterili astrazioni, chè la materia del suo lavoro è certa e viva. Importa bensì ch' essa non sia subordinata ad interessi locali di nazione, di governo, di classe, il che la condurrebbe a perdere ogni dignità ed autorità un poco libera e franca per la sua via (1) ».

Così e non altrimenti devono essere intesi i rapporti della sociologia con le altre scienze. La sociologia, sorta dal bisogno di collegare lo insieme dei fenomeni sociali e di guardare alla reciproca ed incessante azione e reazione che gli uni esercitano sugli altri, deve rispettare l'autonomia delle singole scienze sociali, lasciare loro un campo d'azione ben delimitato e consentirne lo svolgimento congruo e facile. Essa tutte le comprende e le coordina onde illustrare la vita, e tutta la vita, dell'organismo sociale (2).

La sociologia non deve invadere il campo delle altre scienze, perchè essa non produce le altre scienze, ma è un prodotto di tutte le scienze e non sta alle altre scienze nel rapporto di causa ed effetto, ma nel rapporto reciproco di causa ed effetto e viceversa. Dalla sintesi suprema delle scienze la sociologia ricava la legge che domina sovrana sui fenomeni sociali, ma trovata questa legge alle scienze speciali spetta l'applicazione ai casi particolari, al diritto civile regolare i rapporti fra i singoli cittadini in quanto sono tali, al diritto penale i rapporti fra la società rappresentata nello stato e l'infrangitore delle leggi.

I rapporti della sociologia nei vari rami del diritto sono molto chiaramente esposti dal prof. Chironi. « La discussione

(1) S. Cognetti de Martiis, *Le forme primitive nell'evoluzione economica*. Torino, Erman Loescher 1881.

(2) Napoleone Colajanni, *La sociologia criminale*, Catania 1889, vol. I, pag. 37.

sul modo e sui limiti dell'insegnamento del diritto non si ristringe alla sfera del diritto, ma solo è applicazione a questa di altra più generale sul divenire, o meglio sulla legge del divenire formulata per il corpo sociale, di cui la regolarità, la normalità delle funzioni avrebbe estrinsecazioni nel diritto. Questo, si afferma, e giustamente, non è qualcosa di estraneo alla società e la legge positiva che lo esplica non è la copia visibile d'una legge morale, le cui pagine si vadano sfogliando man mano che la società fornisce nuova via, nè la sua bontà va chiarita in base alla pretesa esistenza di codesto diritto eterno, ed immutabile, ma nelle circostanze onde è sorta. Dal che si deduce che la legge dell'organismo sociale debba avere assoluta influenza nell'elaborazione del diritto positivo, non dovendo questi contrastare ai fini della società, ma confortare a raggiungerli, e se quella, stando ai postulati della dottrina sociologica, è la stessa legge universale di evoluzione, così il diritto positivo non potrà allontanarsene (1) ».

Il rumore che produssero nel campo scientifico le scoperte, o meglio le ricerche sociologiche, hanno tolto la serenità del giudizio sulle medesime. Se ben si bada, se nuovi sono i mezzi adoperati, se più grandiosi sono i confini che la sociologia appone alle sue ricerche, non è meno vero che la idea ed il metodo già erano in onore da molto tempo sotto altra denominazione. Prima chè il metodo suggerito dal principio, che è fondamentale nel positivismo odierno, fosse messo in piena luce da Comte fu applicato dal Cuvier allo studio delle scienze naturali. Savigny poi lo raccomanda caldamente nelle investigazioni di diritto romano, e la sua applicazione era già divenuta generale prima ancora di Comte e di Spencer. Il principio obbligato di ogni opera era la ricerca delle idee dei romani e dei greci sulla materia: poi a poco a poco il campo delle ricerche si è allargato; dallo studio

(1) G. P. Chironi, *Sociologia e diritto civile*. Prolusione al corso di diritto civile nella Regia Università di Torino. Torino-Roma 1886, pag. 4.

delle istituzioni greco-romane si passò allo studio delle istituzioni d'altri popoli che prima dei Romani avevano avuto impero ed influenza sul mondo. Poscia, dopo le ricerche ed i viaggi di arditi esploratori la ricerca scientifica fu estesa in mezzo ai selvaggi, e di lì agli animali, grazie ad alcuni scienziati che studiarono la vita degli animali con grande intelligenza e con grande amore. Ed ora giustamente quest'indirizzo è divenuto generale nell'applicazione di modo che non solo lo si toglie a guida per avere lumi sullo svolgimento di un determinato istituto nelle diverse sue fasi, ma anche per rilevare con chiarezza l'opinione di un singolo autore come recentemente ha fatto il Teckemüller in ordine alla filosofia platonica.

Ben venga dunque anche la sociologia a fecondare il diritto penale. Ma bisogna innanzi tutto mettere in chiaro la sua importanza e determinare il suo còmpito e quale scienza ausiliatrice essa viene a sostituire. Se si riescirà a spiegare chiaramente questo punto, sarà molto probabile che anche coloro che vogliono fare del diritto penale un capitolo della sociologia, si persuaderanno che l'idea loro può benissimo essere intieramente accolta senza alcuna necessità di cambiare i nomi, perchè, quantunque qualche cambiamento avvenga in realtà nella sostanza, tuttavia sarà, io credo, molto più presto accettato dai più quando non venga mutato il nome. Or bene la sociologia a quale scienza si è sostituita nello studio del diritto penale? È facile rispondere a questa domanda: la sociologia vuole sostituire nello studio del diritto penale la morale e la filosofia. Alle astrazioni, ai principii dell'una ed alle concezioni dell'altra essa vuole sostituire le induzioni e le deduzioni ricavate dai fatti: essa non vuole che il diritto penale cerchi la sua origine nel cielo, in Dio o nei principi d'una morale, che non è qualche cosa fuori dell'uomo, ma che coll'uomo si è evoluta, nè più nè meno di quello che si siano evolute le forme di governo e le costituzioni politiche: essa cerca e spiega il diritto di punire, per esempio, nello studio

di queste funzioni fino dal suo primo sorgere, e magari nel mondo animale stesso.

La pena per il metafisico del diritto penale era un castigo morale, per i positivisti è un mezzo di difesa sociale, nè più nè meno. Ebbene che è alterato in ciò? Se si sono allargati i confini, se nuovi orizzonti sono apparsi al diritto penale per questo solo dovrà egli cessare di essere tale? Niente affatto. È un pregiudizio che si spiega molto facilmente. I positivisti, abituati a considerare il diritto penale quale un prodotto della metafisica e della morale, credono che non vi possa esistere più diritto penale, se ad esso non si dà un altro indirizzo, se si vuole che esso compia il compito suo, e studiano i mezzi perchè raggiunga il suo scopo. Quando il diritto penale, nella parte scientifica specialmente, era vincolato fra la morale e la metafisica, fra Dio ed il libero arbitrio, fra i concetti teologici di colpa e di pena quale castigo, non per questo il diritto penale era un capitolo della filosofia, o della teologia. Francesco Carrara, il grande, il logico, il compianto classico comincia la trattazione della materia di diritto penale parlando dell'esistenza di Dio, e di un ordine universale nel creato. Ad ogni pie' sospinto si incontrano nozioni di morale e di filosofia: eppure a nessuno verrà in mente di chiamare metasifica penale il suo sistema di diritto penale. La nuova scuola ha cambiato indirizzo; al vecchio ha sostituito il nuovo; è l'applicazione nuova di un metodo vecchio. È il principio di Jhering applicato al diritto penale : lo scopo è creatore del diritto. Ed a forziori lo scopo è l' elemento indispensabile dell'esistenza del diritto; i metafisici hanno tolto al diritto l'elemento suo sostanziale, lo scopo: la nuova scuola glielo vuole restituito. Ma il diritto penale, per essere informato a questo nuovo metodo non ha bisogno di mutare nome, nè di essere un capitolo della sociologia. È un capitolo di essa nel fatto, perchè, come già dissi, tutte le scienze sono un capitolo di essa, o meglio la sociologia è la sintesi di tutte le scienze, ma non in grado maggiore di quello che possa essere il di-

ritto amministrativo, il diritto costituzionale ecc. Io ho fatto l'applicazione della sociologia allo studio del diritto costituzionale. Le leggi della sociologia mi hanno rischiarato la via, hanno davvero aperti nuovi orizzonti; io ho seguito nelle mie modeste trattazioni (1) un metodo eminente, positivo, lasciando l'assoluto che non esiste se non nella metafisica. Ma da questo fecondo connubio io non mi avvidi che la sociologia avesse soffocato nel mio libro il diritto costituzionale. Alla filosofia ho sostituito la sociologia nella stessa maniera e nello stesso grado che altri avrebbe adoperato la filosofia.

Ammetto che si possa chiamare sociologia criminale lo studio della delinquenza nel regno vegetale, animale ed anche nel selvaggio, poichè in questo mondo diritto propriamente detto non c' é; ci sono solo gli elementi, i dati da cui si formerà e su cui si baserà l' evoluzione del diritto. Come Spencer ha basato la sua sociologia su certi dati che formano i presupposti delle scienze sociali, presupposti, su cui basa tutto l'edifizio scientifico, così i dati che la sociologia criminale porge alle scienze giuridiche penali saranno i presupposti da cui parte il diritto penale, ed in questo senso rettamente afferma il Ferri che il ricercare le forme della criminalità presso gli animali ed i selvaggi ed anche nel mondo vegetale non è già prodotto dalla smania di correre dietro alla moda, ma una necessità.

Si disse che questa separazione fra sociologia e diritto penale non è logica, e che fino a tanto che si tratta di reato, senza alcun dubbio si è nel campo delle scienze giuridiche, perchè trattasi di un conflitto fra due enti giuridici, che hanno cioè diritti ed obbligazioni reciproci; ma quando si pensi a considerare la pena intesa come mezzo e non come fine, quando in questa

(1) Alfredo Frassati. *Le donne elettrici in rapporto alla vita sociale ed alle condizioni presenti d'Italia.* Torino 1889, L. Roux e C. (Vedi specialmente la introduzione ove parla a lungo del connubbio della sociologia col diritto costituzionale). Ora dopo i nuovi studi che ho fatto non ho avuto motivo di cambiare questa opinione

pena non c' è più della riparazione o retribuzione, come può dirsi ancora che essa sia oggetto di una scienza giuridica, cioè di una scienza che regola i rapporti di diritto? (1). Riservandoci a mostrare più largamente, quando parleremo espressamente della pena come essa, quantunque la si faccia *mezzo*, tuttavia resta sempre nel campo del diritto penale, qui osserveremo soltanto che l'obbiezione è prodotta appunto dall'avere in mente non un diritto penale quale deve essere, ma quale era stato.

A quèsta obbiezione risponde il programma dell'unione internazionale di diritto penale ove per base fondamentale sono posti i seguenti principii: La missione del diritto penale è la lotta contro la criminalità considerata dal punto di vista sociale: la pena è uno dei mezzi più efficaci che sia a disposizione dello stato nella lotta contro la criminalità (2).

Eppure nè Hamel, nè Liszt vogliono la distruzione del diritto penale e la sua sostituzione colla sociologia criminale. Lo stesso Liszt più ampiamente sostiene altrove questa idea (3) ed afferma recisamente che troppo a lungo il giurista ha disprezzato di curare l'efficacia della pena e di adattare i mezzi al suo scopo.

Nè è poi scientificamente vero che la pena nei sistemi giuridici della scuola classica sia sempre fine a se stessa. Lo scopo altamente ideale e morale che questi sistemi si sono sempre ripromesso dalla pena ha potuto forse per un momento recare confusione fra lo scopo ed il mezzo per lo scopo; altrimenti, se ben si bada, la pena è considerata come un vero mezzo nelle teorie penali relative, le quali pure appartengono a quella scuola che si può denominare col nome generico di classica. La correzione, l'intimidazione, il mi-

(1) Colajanni. *La sociologia criminale*, vol. I. pag. 35.

(2) *Mitteilungen der International kriminalistich Vereinigung*, Erster Sobrgong, Heft 1. Mai 1889, p. 1.

(3) Liszt, *Kriminal-politische Aufgabe, Zeitschr. f. de gesam. Strafrechtsw* Neuenter Band, 1889, S. 482.

glioramento, la protezione del diritto sono tanti fini a cui il legislatore mira per mezzo della pena. È vero che alcuni seguaci della scuola classica l' hanno fatto scopo a sè stessa, ed hanno trascurato con un assurdo legale manifesto l'attuazione di questa pena, lasciando così al potere esecutivo questa funzione delicatissima che appartiene in tutto e per tutto al potere giudiziario. Quanto fosse assurda questa esclusione dal campo del diritto penale si manifesta chiaramente negli sforzi fatti da illustri uomini negli ultimi tempi a fine di porre le basi di una scienza carceraria che supplisce al difetto della legislazione. Che una simile scienza sia un assurdo prodotto da altri assurdi non è chi non veda. La scienza carceraria appartiene al diritto penale in parte ed alla politica criminale nell'altra parte. Disse molto bene il Liszt (1). « Non vi può essere una disciplina carceraria come non esiste una scienza dell'impiccamento. L'una come l'altra scienza è una profonda malattia di tutta la legislazione e dell'ordine giudiziario ».

Riassumendo questo concetto diremo adunque che per riformare il diritto penale e per dare a lui nuova vita e nuovi ideali non è necessario riformare il suo nome e la sua posizione di fronte alle altre scienze. Se prima è stato diritto penale, anche a malgrado la metafisica che a lui dava la base e lo scopo della sua esistenza, deve rimanere diritto penale anche ora che il progresso di tutte le scienze ha additato a questa scienza il suo vero scopo ed il suo vero còmpito nell'organismo sociale. Nè si creda che la questione si riduca soltanto ad una semplice questione di nomi, perchè altrimenti sarebbero perfettamente inutili tante disquisizioni sulla forma della cosa mentre ne è identica ed una la sostanza. No, perchè dando alla scienza penale il nome di sociologia criminale si viene dare a questa scienza limiti ampi e non preventivamente determinati. Invece, quando si parla

(1) Liszt. Op. cit., pag. 457.

di diritto, si sottintende qualche cosa di determinato, di costante, di uguale per tutti. Se l'antropologia, invece di essere una scienza umana, epperciò sempre necessariamente imperfetta, fosse una scienza perfetta, allora si potrebbe anche al diritto penale dare limiti tali e tali orizzonti i quali non abbiano confine. Resti però inteso, che il diritto penale non solo è fatto per i delinquenti certi, ma anche per quelli che ancora non sono provati tali.

Se è il diritto penale una garanzia di difesa sociale, deve nello stesso tempo, e per conseguenza essere anche una garanzia dei diritti e della tranquillità individuale, perchè altrimenti, per essere troppo corrivo a raggiungere il grande scopo della difesa sociale, esso potrebbe, qualora non avesse limiti e non fosse determinato preventivamente, essere una sorgente di lesioni di diritti, che, collettivamente prese, darebbero ai cittadini la coscienza della non sicurezza dei loro diritti; raggiungendo così nel fatto uno scopo opposto a quello per cui esso è istituito nelle civili società. Dando al diritto penale confini ampiissimi noi cadiamo in piena sociologia. Il sociologo è sostituito al giurista, mentre non è chi non sappia come il sociologo non si prefigga uno scopo limitato, uno studio di un fenomeno definito in modesti confini di tempo e di spazio, ma segua l'evoluzione di tutti i fenomeni umani e ne determini la legge d'evoluzione. Qui è finito il còmpito del sociologo. Alle altre scienze poi, come già si è detto ampiamente, spetta prendere i principii e le leggi stabilite dalla sociologia come filo conduttore, come punto di partenza per più larghe ricerche in una determinata direzione. Ma questa legge non forma che il terreno su cui possono venire innalzati edifizii di differente stile. Su una legge formulata dal sociologo può non solo il giurista fondare le sue elucubrazioni, ma il medico, lo psicologo, il filosofo.

Sono leggi generali che abbracciano la natura intiera nel suo complesso, nel suo moto continuo, nei suoi attriti, nelle

sue cause e nei suoi effetti. Ma sarebbe snaturare affatto il concetto della sociologia e del suo còmpito volere affermare, per esempio, che a lei spettano ricerche speciali su questo o quel punto del diritto penale. Fra il sociologo ed il giurista ci sono differenze nel punto di vista sotto cui l'uno e l'altro considerano, per esempio, il delitto e la pena. Il sociologo tratta il delitto come un fenomeno della vita sociale, il quale fenomeno ha le sue leggi come ogni altro. Per il sociologo il delitto è un fenomeno da studiarsi nè più nè meno come il matrimonio, la nascita, la morte eec.: esso lo studia per il solo fatto che esiste senza alcuna considerazione di rapporti cogli altri fenomeni sociali. Il delitto per il sociologo non è nè un bene nè un male; è un fenomeno, ecco tutto. Così è della pena. Per lui essa è un fenomeno come un altro, come lo è per esempio il servizio militare, il lavoro manuale, l'emigrazione. Il sociologo studia il fenomeno; il giurista i rapporti e le applicazioni (1). Nel modo stesso in cui il sociologo studia il matrimonio, la proprietà privata, il possesso ecc. e dimostra l'evoluzione di questi concetti senza nulla togliere al diritto civile, cosi il sociologo studia il delitto e la pena. Naturalmente, se dagli studii sociologici risultasse per esempio che il matrimonio è causa di malessere alla società, il legislatore, che fu sempre chiamato l'espressione del volere popolare, abolirà gli articoli del diritto civile che proclamano il matrimonio, e ne sostituirà altri che regolano i nuovi rapporti.

Tre momenti, dice molto bene Sergiewski, definiscono ogni scienza: l'oggetto, lo scopo, ed il metodo. Se questi tre momenti sono identici in due ricerche noi possiamo dire che tutte e due le ricerche sono parte di una stessa scienza, oppure lo dovrebbero essere: se al contrario questi tre momenti sono differenti, noi potremo affermare che fra le due scienze

(1) Sergiewski. *Das Verbrechen und die Strafe als Gegenstand der Rechtswissenschaft, Zeitschr. f. die ges. Strafrw.* Erster Band. S. 211.

possono esistere rapporti di grande affinità ma non di identità. In quale rapporto stanno le ricerche giuridiche e le sociologiche? Il loro oggetto naturalmente è il medesimo, il delitto e la pena. Lo stesso non si può dire dello scopo. Lo scopo delle ricerche giuridiche è triplice: primo come filo conduttore alla pratica giudiziale per l'applicazione delle regole fissate nelle leggi, secondo come filo conduttore al legislatore per servire alla retta formulazione di queste leggi, affinchè egli possa abbracciare nelle sue generali disposizioni i singoli casi della vita pratica. Le ricerche giuridiche, e per conseguenza il diritto penale che queste ricerche fissa in disposizioni generali, hanno uno scopo essenzialmente pratico. Le ricerche sociologiche al contrario non hanno tale scopo pratico immediato: il sociologo cerca l'importanza e i rapporti delle ricerche sociologiche cogli altri ordini dei fenomeni della vita sociale. Ma le sue ricerche non hanno uno scopo pratico immediato: egli, quantunque lavori sui fatti e sulle cifre, fa un lavoro di astrazione molto più di quello che non sia il lavoro del giurista e del legislatore quando l'uno formula in leggi generali disposizioni che si possono applicare ai casi singoli; e quando l'altro cerca la corrispondenza del singolo caso colla legge generale. Il sociologo trova per esempio che l'istinto ad uccidere è più vivo nell'uomo giovine che non nel vecchio, e di questa scoperta si appaga. Il giurista parte da questo principio scientifico per dettare la pena da stabilirsi all'omicida secondo la sua età: al giurista spetta adunque prescrivere, qualora ne fosse il caso, una pena maggiore o minore al giovane od al vecchio: al giurista e non al sociologo spetta di stabilire quella durata della pena che sia consona alle esigenze della vita, e ciò farà non aiutato soltanto dalla sociologia ma da mille altre scienze quali la politica criminale, l'antropologia ecc.

Insomma il diritto penale contiene la sanzione di quelle pene che sono suggerite quali buone dalle scienze affini. Il diritto esiste in quanto ha una sanzione; la sanzione adunque

è parte integrante del diritto: senza di essa non vi può essere diritto umano, dunque la sociologia che non ha sanzione non può comprendere nelle sue sfere il diritto.

Nel metodo anche vi è differenza: nelle ricerche sociologiche si usa il metodo induttivo, nelle ricerche giuridiche il metodo deduttivo. Il sociologo studia il delitto in grandi masse, come un fenomeno che si ripete con una certa precisione: il giurista deduce da queste masse un concetto, il furto per esempio. Lavora questo concetto col sussidio di scienze affini; lo studia poi minutamente: il concetto generale non sta là che come norma per le applicazioni particolari. Quando il sociologo ci ha detto che il furto sta nelle proporzioni di *a, b, c, d,* cogli altri fenomeni sociali ha detto tutto: invece qui appena comincia l'opera del giurista: egli investiga e trova nel furto varie forme sotto cui si manifesta: trova che queste varie forme sono prodotte oltre che da fattori sociali anche da fattori individuali: più questi sono potenti più il legislatore deve punire: questo studio di proporzione spetta al giurista esclusivamente, assolutamente.

Da ciò possiamo conchiudere che la questione posta più sopra, come e se le discipline giuridiche siano da unirsi alle sociologiche, si risolve nel senso che questa unione è solo meccanica, non intima (1).

Confondendo l'una scienza coll'altra si viene a conseguenze eccessive ed a conclusioni non esattamente scientifiche, e spesse fiate dannose alla società stessa, cosicchè molte volte, invece di esporci il diritto e le scienze penali, gli autori che vogliono l'unione ci porgono la sociologia pura e semplice, o la politica criminale, ed i sostitutivi penali del Ferri ne sono una splendida prova.

Presentemente esiste forse una scienza che non sia diretta al miglioramento dell' umanità, una scienza che giudicando colla stregua del Ferri non possa essere abbracciata sotto il

(1) Confronta Smoiewski articolo sopracitato.

titolo di sociologia criminale? La medicina, la chirurgia, l'igiene provvedendo alla salute fisica dell'umanità, migliorando i temperamenti e cercando di combattere le malattie, le quali esercitano così grande influenza sui delitti, dovrebbero anche essere considerate come sostitutivi penali; l'architettura che provvede agli operai case sane ed arieggiate togliendo mille cause di malattie e di delitti contro la morale, dovrebbe anche esser chiamata scienza ausiliatrice della sociologia criminale. A questa stregua tutti i provvedimenti, in qualsiasi campo vengano effettuati, avendo essi di mira il miglioramento sociale, ed il miglioramento sociale recando naturalmente una diminuzione nei reati, tutti i provvedimenti, sarebbero rivolti all'unico scopo di combattere il delitto. A noi pare che ragionando così si limiti fuori di proposito l'azione e lo scopo dei provvedimenti che l'umanità prende nel suo interesse. Se il libero scambio, per esempio, è davvero tale istituzione che evitando più facilmente la carestia ed il rialzo anormale del prezzo delle derrate alimentari, che hanno diretta influenza sui reati contro la proprietà, previene molti atti criminosi, la sua azione benefica non è limitata in questo campo, perchè se essa eviterà delitti, eviterà pure al povero padre onesto mille stenti e mille privazioni, darà all'operaio agiato un'agiatezza maggiore, darà un maggiore sviluppo al commercio, da cui deriverà un maggiore benessere per tutta la nazione, anche per la parte onesta di essa, non solo per la piccola parte che forma il mondo dei delinquenti. Lo stesso si può dire dell'emigrazione la quale non solo libera il paese degli elementi più torbidi, ma facilita a coloro che restano la lotta per l'esistenza. Certo molti sostitutivi penali proposti dal Ferri sono tanto radicali che qualora fossero accettati apporterebbero certamente una diminuzione di reati; così per evitare i reati politici, le ribellioni, le cospirazioni, le guerre civili, gioverebbe l'istituzione di un governo nazionale veramente liberale. L'affermazione è più che vera: ma il metodo, l'indirizzo è egli veramente scientifico? Io non lo credo.

Se noi seguissimo questo metodo bisognerebbe poi logicamente giungere alla conseguenza che il miglior sostituitivo penale contro il furto è l'abolizione della proprietà, oppure procacciare un benessere generale al popolo non solo, ma al singolo individuo in proporzione dei suoi bisogni.

I sostitutivi penali proposti dal Ferri, mentre onorano il suo cuore ardente di italiano e di uomo, fanno torto al suo ingegno di positivista convinto. Tutti sono persuasi della bontà delle proposte del Ferri, ma tutti però sentono anche come la discussione di esse non possa farsi che in un trattato di socialismo scientifico. I sostitutivi penali del Ferri mi ricordano alla memoria la proposta di un autore socialista citato dall' Ellero nella sua « Questione sociale » dove quell'autore, considerando che senza famiglia non vi sarebbe adulterio, uxoricidii, sostituzioni d'infante ecc. proponeva di abolirla addirittura. E ciò dipende appunto dalla soverchia larghezza data al còmpito del diritto penale. Il Ferri ha mille ragioni quando afferma che valgono meglio nell' impedire i reati le riforme sociali che non la pena. Ma malgrado ciò non si deve perdere di vista il còmpito vero, completo del legislatore in generale e quello del legislatore penale in particolare. Il legislatore deve provvedere a tutti, non solo ai futuri delinquenti; e poi qualora anche il legislatore potesse con leggi speciali dirigere la sua attività a togliere le cause del delitto, nessuno, secondo noi, potrebbe ragionevolmente affermare che queste leggi siano tali da rientrare nella sfera del diritto penale.

Il legislatore, che per noi rappresenta il pilota vigile ed esperto della grande nave della società umana, deve emanare leggi di prevenzione, le quali meglio che leggi di prevenzione potrebbero essere chiamate leggi di miglioramento e conservazione sociale.

Perchè prevenzione? che si previene? Il significato contenuto nella parola *prevenire* indica quasi che il legislatore tolga colle sue leggi un fatto esistente potenzialmente o vir-

tualmente. Il commissario di polizia che sa che in un dato luogo, ad una data ora, individui pregiudicati stanno appostati per compiere un furto od una grassazione, li fa arrestare, impedisce il delitto, previene.

Il legislatore migliora, conserva. Se egli fa una legge per combattere l'alcoolismo, se migliora i rapporti sociali egli ha per scopo la conservazione ed il miglioramento della società: egli vuole conservare gli individui sani nel loro stato normale e togliere cause deleterie. In questo caso però, allorchè si integri il suo significato, il vocabolo prevenzione potrebbe benissimo essere accettato da noi. Tuttavia a noi pare migliore quello di miglioramento e conservazione sociale perchè dà un' idea più esatta dell'opera del legislatore ed evita coll'affinità dei vocaboli una confusione di idee e di concetti.

Il Puglia allarga pure il còmpito ed i confini del diritto penale affermando strettissimi rapporti fra la funzione sociale di repressione e quella di prevenzione, poichè ambedue hanno per base scientifica i risultati dell'antropologia e della sociologia criminale e tendono ad uno stesso fine, la conservazione dell'ordine sociale ed il miglioramento delle condizioni di vita della nostra specie (1). Mi trovo perfettamente d'accordo col Puglia nell'affermare che i provvedimenti legislativi non meno della repressione giovano nella lotta contro il delitto. Anzi, se davvero fossero possibili tutti quei provvedimenti accennati dal Ferri, andrei più in là dello stesso Puglia ed oserei affermare che la funzione di repressione raggiunge un fine molto esiguo ed insignificante di fronte alla funzione di prevenzione, per usare una sua frase. Come calcolare la forza immensa preventiva delle pene nella pubblica educazione e sicurezza? Ma qui mi arresto e domando: Anche ammettendo ciò, non si può egli dare al diritto penale appunto soltanto la funzione di repressione, colla sua grande parte di efficacia preventiva esercitata coll'influenza reprimente nella

(1) PUGLIA, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*. Torino 1883, p. 71.

volontà di tutti quelli i quali per timore della pena si astengono dal delitto? Il legislatore cerca ogni mezzo di provvedere acciocchè non vengano rotte e violate quelle leggi che formano le guide di ferro su cui la società cammina: ma qualora i suoi sforzi vengano meno, qualora i suoi provvedimenti non sieno stati sufficienti a togliere il delitto, allora sottentra il codice penale, al quale resta il còmpito di togliere quell'individuo dalla società e di punirlo nel modo più utile alla società ed al delinquente stesso. Nè a me pare giusta l'accusa che da alcuni positivisti si fa a questa affermazione, che cioè le idee sopra esposte riducono il diritto penale ad un'espressione metafisica inutile alla società. Il diritto penale non può essere una scienza che sorga e si sviluppi indipendentemente da tutte le altre: essa è fecondata da altre molte, da esse prende norma e guida, ma dopo essersi formato, dopo essersi fondato su quei principii che la sociologia, la statistica, l'antropologia gli ha dato, il diritto penale può sviluppare e perfezionare se stesso in una sfera tutta positiva. Dire che così facendo esso diviene un'inutile astrazione metafisica, oppure non è più diritto penale ma sociologia criminale sarebbe, secondo il mio parere, come affermare che un chirurgo il quale si accinge a fare un'operazione, un' amputazione di gamba, per esempio, e tiene conto dell'età, della salute del sesso dell'ammalato, che gli tasta il polso, gli provvede medicine, che cerca mezzi per conservargli la vita dopo l'operazione, non è un chirurgo, ma un medico. Il chirurgo anche così facendo rimarrà sempre chirurgo precisamente come il diritto penale, che pure sancendo pena nel grado e nella misura suggeriti dalle scienze ausiliatrici, rimane però scienza autonoma in rapporto colle altre scienze, nello stesso grado e nella stessa proporzione che sono quasi tutte le scienze fra di loro. E su questo punto ricorda molto opportunamente il Lucchini un'analogia tratta dalle discipline sanitarie, le quali convengono bensì nell'intento di conservare e ristaurare la salute del corpo, ma poi

si distinguono e si specializzano in patologia e chimica, medicina e chirurgia, farmacologia ed igiene, stabilendosi delle sfere di azione e di competenza ben separate, avendo tuttavia molti punti di contatto che non impediscono neppure a qualche mente privilegiata di essere in più fra esse versato, ma che tuttavia non cessano dal costituire altrettanti rami di sapere e di indagini a sè stanti e che anzi più rettamente e distinte si svolgono, più feconde, progressive magistrali divengono (1).

Si volle inoltre vedere dai positivisti un grave inconveniente nella separazione delle scienze che si occupano della funzione di repressione e di quella di prevenzione, e si affermò che ne deriverebbero non solo errori scientifici, ma arbitrarie disposizioni legislative e contraddizioni fra provvedimenti di natura preventiva e quelli di natura repressiva. Una delle più gravi conseguenze della separazione sarebbe, secondo essi, facilmente la violazione della libertà individuale, delle garanzie di diritto dei cittadini, perchè senza il controllo delle norme rigorose della scienza del diritto di repressione la scienza di prevenzione sociale divagherebbe in un mondo d'incertezze, di concessioni empiriche che nei risultati pratici condurrebbero a uno sfrenato arbitrio (2).

A noi pare invece perfettamente l'opposto. Cercheremo di spiegare prima come l'autore egregio abbia potuto affermare questo. L'errore deriva appunto secondo noi dal concetto ristretto che questo scrittore ha della funzione di prevenzione, quasi che essa potesse essere una funzione che colpisce esclusivamente i fattori del delitto, mentre la prevenzione deve essere assolutamente intesa in un significato più ampio e più comprensivo, quale nel fatto intendono gli autori positivisti stessi, cioè il complesso di quei mezzi che migliorando tutta la società diminuiscono anche il delitto, che è una delle più ter-

(1) Lucchini, *Semplicisti*, pag. 177.
(2) Puglia, *Prolegomeni*, pag. 72.

ribili manifestazioni del suo malessere. Certo se sotto il nome di prevenzione si intendono per esempio gli istituti di polizia preventiva, l'ammonizione, il domicilio coatto, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, avrebbe il Puglia perfettamente ragione ed avrebbe anche il diritto di citare le parole del Lucchini a questo proposito. Ma intendendo sotto il nome di prevenzione tutte quelle riforme sociali che intende la nuova scuola, a noi pare che i criterî direttivi della prevenzione non possano essere dati da quelli che governano il magistero penale e che fra le due funzioni non vi è altra identità che nello scopo.

Anzi a noi pare che su questo riguardo si potrebbe sviluppare un concetto affatto opposto, che cioè unendo la prevenzione alla repressione ne verrebbe di logica conseguenza la violazione della libertà individuale e delle garanzie di diritto del cittadino, perchè la prevenzione tutta intenta alla difesa sociale potrebbe scendere ad un grado nel quale difficilmente più potrebbe essere distinta dalla repressione. Questa ha per oggetto un fatto concreto, si esercita sopra un individuo che commette un delitto in date circostanze. Essa ha sempre innanzi agli occhi una realtà; è positiva. La prevenzione ha invece per oggetto un fenomeno che appare nella società in generale. Si punisce un reato, si condanna il ladro, ma non si può stabilire per esempio un articolo di codice che bisogna prevenire il reato col dare al singolo individuo il pane di cui manca. Qualora si adottasse il sistema preventivo in questo senso inteso ne verrebbe come conseguenza logica la lesione non solo dei diritti del cittadino, ma ne deriverebbe altresì nna confusione fra i poteri spettanti allo stato, e fra i suoi diritti ed i suoi doveri: la potenza dello stato sarebbe aumentata sproporzionatamente all'individualità dei cittadini. Oltre a ciò noi possiamo trovare un grande appoggio alla tesi da noi sostenuta, la separazione della funzione di prevenzione e quella di repressione, nei progetti stessi di codice

esposti dai seguaci della nuova scuola italiana d'antropologia criminale.

Esaminiamo il progetto che Garofalo ci dà del nuovo codice penale (1). Ebbene noi troveremo in esso riordinate diversamente e con altri criterî le disposizioni vigenti nei codici attuali contro le varie specie di delitti, nè si può trovare un articolo solo in cui sia confusa la funzione di repressione con quella di prevenzione, anzi la nettezza della distinzione, secondo questo autore, va tanto oltre da intitolare appunto quella parte che ora è intesa sotto la denominazione di diritto penale, coll'appellazione di sistema repressivo. Certo è innegabile che nella funzione di repressione è qualche volta compresa la funzione di prevenzione, e se si vuole intendere questa parola in un senso molto largo si potrebbe anche affermare la verità del viceversa: ma questo non serve ancora a provare che l'una e l'altra debbano essere dirette dagli stessi criterii, meno poi ancora che l'una e l'altra debbano assolutamente formare lo studio del criminalista, perchè se è molto desiderabile non solo, ma necessario, che il criminalista conosca anche i fattori del delitto, e tutta quella parte che io chiamerei sociologia criminale, restringendo il campo di questa scienza, non è meno vero che questa necessità di cognizione non produce la confusione dei due rami, come non si può affermare che il chirurgo, quando prima di fare un'operazione studia l'organismo del paziente e ne determina il grado di salute in generale, cessi di essere chirurgo per diventare medico.

Nè è esatto affermare che la funzione di prevenzione spetti esclusivamente al criminalista: essa spetta al legislatore il quale propone quei provvedimenti chiamati dal Ferri sostitutivi penali, ma nè deve nè può avere solo di mira la diminuzione dei reati, ma ha uno scopo più ampio e sociale, il miglioramento di tutti, nel quale miglioramento viene natural-

(1) *Criminologia*, pag. 476-479.

mente anche ad essere compreso quello di coloro a cui la mancanza di mezzi di sussistenza e le condizioni sociali anormali avrebbero spinto ad azioni criminose.

E con questo crediamo di avere bastantemente dimostrato come l'unione del diritto penale colla sociologia non possa essere fatta che sotto certe condizioni, più meccanica che intima, più con rapporti di analogia che con rapporti di identità. Ed ora ci resta l'esposizione e la critica della seconda opinione manifestata dagli autori su questo oggetto che forma la materia del primo capitolo.

2ª *Categoria.* — Accanto alle idee che siamo venuti fin qui esponendo si sviluppano dagli autori teorie intermedie che, pure lasciando al diritto penale un campo proprio, non negano alla sociologia criminale un còmpito nella scienza e nella società. Fra i sostenitori di queste idee citiamo il Liszt (1). Egli fa della sociologia criminale e della scienza penale in stretto senso due rami di una medesima disciplina, ma due rami affatto indipendenti (selbstständige) quantunque affini. Secondo lui, il diritto penale, come pura disciplina giuridica, ha da porgere la sintesi concettuale del delitto e della pena; nella parte particolare del sistema ha da esporre i singoli delitti e le pene proposte per i medesimi; nella parte generale il concetto del delitto e della pena specialmente, e questa esposizione deve fondarsi sull'evoluzione storica delle astrazioni concettuali. Come ramo delle scienze sociali, secondo Liszt, la sociologia criminale ha da rappresentare il delitto come fenomeno sociale, la pena come funzione sociale nel passato e nel presente (pag. 352). Il còmpito della psicologia criminale abbraccia prima l'esposizione della delinquenza nella sua storia e nella sua forma odierna, secondariamente ha per còmpito di stabilire i fattori i quali

(1) Liszt, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Zweite Aufgabe,* Berlin und Leipzig. Verlag von Guttemberg 1884, pag. 2. *Kriminal-politisch Aufgabe. Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft,* 1889.

compongono il delitto, di porgere i mezzi per combattere la delinquenza: la statistica criminale poi insegnerebbe, secondo Liszt, l'inclinazione al delitto secondo il sesso, l'età, la nazionalità, la confessione, e non solo ciò, ma ci fa anche conoscere i fattori che formano questa tendenza. Essa determina quindi quale forza possa combattere questi fattori ed assegna alla sociologia criminale ed al diritto penale un còmpito diverso secondo i diversi fattori. La società è impotente a combattere i fattori naturali del delitto: i fattori sociali invece possono essere combattuti col miglioramento in generale dei rapporti sociali, e questa lotta indiretta contro il delitto appartiene alla politica sociale. Fra i fattori individuali distingue: mentre i delinquenti nati sono da darsi a speciali stabilimenti per i pazzi criminali, la lotta contro gli altri gruppi è il còmpito principale della sociologia criminale in strettissimo senso. La sua arma in questa lotta è la pena come funzione sociale.

Insomma il diritto penale, come disciplina giuridica, ha da continuare l'analisi e sintesi concettuale, come sociologia da allargare ed approfondire e trattare la pena come funzione sociale per la lotta contro il delitto, per rendere innocui gli incorreggibili, migliorare coloro che sono capaci di essere migliorati, intimidire i delinquenti d'occasione. Questo è in poche parole il programma della sociologia criminale secondo Liszt.

Le stesse idee manifesta in Francia R. Garraud (1). Anche per Garraud come per Liszt la sociologia criminale ha per còmpito lo studio del mondo della criminalità nel suo stato attuale come nella sua storia, le ricerche delle cause che producono il delitto, l'indicazione e l'organizzazione dei mezzi per combatterlo.

(1) Garraud, *Rapport du droit pénal et de la sociologie criminelle (Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales*. Tome premier, 1886, pag. 9.

La sociologia criminale ed il delitto penale hanno, senza dubbio, un comune oggetto di studio; il delitto ed il delinquente: ma diverso è il punto di vista sotto cui si considerano. Nel diritto penale il delitto e la pena sono considerati come fenomeni giuridici, nella sociologia criminale l'oggetgettivo cambia; il delitto è considerato come un fenomeno sociale, come una malattia, di cui importa ricercare le cause e determinare i rimedi, e la pena come funzione sociale (pag. 15). Anche lui, come il Liszt, dice: non spetta alla sociologia criminale la lotta contro il gruppo dei delinquenti nati, ma solo contro i delinquenti abituali e quelli d'occasione (1).

Critica. — Liszt ha voluto conciliare il vecchio ed il nuovo accettando tutto il nuovo e conservando tutto il vecchio: ne è venuto fuori un mosaico senza disegno e senza colore. Accettare completamente quanto i positivisti scrissero sul còmpito della sociologia criminale, e poi accanto a questi edifizi nuovi collocare il vecchio senza pure mutarlo di una linea sola, è opera superiore alla forza umana, perchè due idee contrastanti non possono essere accoppiate senza che ne derivino teorie ed applicazioni illogiche. Qual frutto porteranno adunque al diritto penale le nuove ricerche ed i nuovi studi se si seguissero le idee del Liszt? Perfettamente nessuno. Egli parla di un diritto penale in stretto senso nello stesso modo che di esso parla la scuola antica: il concetto del delitto e della pena deve essere dato dalle astrazioni dei concetti che si vennero man mano succedendo nell'evoluzione storica. Nulla vi è di innovato in questo sistema. Il diritto penale rimane una disciplina astratta, una scienza di lusso, che nella società non ha un còmpito fisso, non ha uno scopo.

(1) Se al lettore prendesse vaghezza di conoscere esattamente tutti gli autori che a questa opinione ed alle altre due si accostano, io lo rimando, per non ripetermi, al mio libro: *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero* (Unione Tipografica editrice, 1891), in cui si trova l'esposizione completa delle teorie dei vari autori a questo proposito.

Se fissa un còmpito ed uno scopo, questo appartiene alla sociologia criminale, od alla statistica criminale, od alla psicologia criminale. Ad esse appartiene di studiare la pena come funzione sociale per la lotta contro il delitto, di rendere innocui gli incorreggibili, di migliorare coloro che sono capaci di miglioramento, di intimidire i delinquenti d'occasione. Ma in che consisterà adunque il còmpito del diritto penale? Nel continuare l'analisi e la sintesi concettuale.

Liszt nega alla società ed al diritto penale uno dei còmpiti più indispensabili: la lotta contro i fattori naturali del delitto, come se alla società non fosse data potenza per mezzo del diritto penale di estirpare questi fattori coll'eliminazione del reo. Per lui i delinquenti nati sono fuori dell'orbita del diritto penale. Non è chi non veda come queste affermazioni derivino da un concetto metafisico della responsabilità umana e da una conoscenza non esatta degli ultimi studi antropologici. Secondo Liszt e Garraud il diritto penale non avrebbe più ragioni di esistere quando fosse provato che il delinquente è dalla nascita predestinato al delitto, ed appunto per ciò si toglie al diritto penale ogni potere su i delinquenti nati nei quali il *penchant* al delitto si manifesta più chiaramente e più potentemente. Se l'affermazione di Liszt e di Garraud fosse vera noi potremmo qui affermare che il diritto penale non ha più ragione di esistere: per quante divisioni si siano fatte fra i delinquenti, finora la scienza non ha trovato nè troverà mai differenza qualitativa fra il delinquente nato, per esempio, ed il delinquente abituale, o quello d'occasione. Tanto l'uno quanto l'altro sono delinquenti, con questa sola differenza, che nell'uno saranno i fattori individuali più potenti dei fattori sociali, negli altri il fattore sociale, combinato coi fattori individuali, darà il delitto colla stessa determinatezza, colla stessa precisione e colla stessa irresponsabilità morale dei delinquenti nati. E ciò è tanto più vero che nemmeno nei delinquenti nati si trova il delitto per il delitto, perchè altrimenti ogni loro azione non potrebbe non essere crimi-

nosa, mentre invece ciò non è, ed anche alla delinquenza nata è necessario un motivo, una causa determinante. Ebbene, perchè questi individui dovrebbero essere posti fuori dal campo del diritto penale? Togliamo ogni ragione metafisica di responsabilità morale e vedremo che uno dei còmpiti più utili alla società del diritto penale si è appunto l'eliminazione di questi esseri nocevolissimi. Il Garofalo ha sintetizzato le teorie della nuova scuola penale nel suo progetto per un codice penale ed ha dato un posto ai delinquenti nati. Togliere dall'orbita del diritto penale i delinquenti nati è togliere ad esso una delle sue funzioni più utili alla società: dare poi alla sociologia criminale il còmpito di rendere innocui gli incorreggibili, di migliorare coloro che sono capaci di essere migliorati, di intimidire i delinquenti d'occasione, è un annichilire completamente il diritto penale, un fare di esso nè più nè meno che una serie di continue astrazioni nebulose che non hanno nè debbono avere alcuna utilità pratica, nè scopo sociale. Così si allarga il còmpito della sociologia criminale. Sotto questo aspetto sono più logici gli autori citati precedentemente che fanno addirittura una cosa sola del diritto penale e della sociologia criminale. Almeno non manca la logica. Da questa confusione fra il còmpito della sociologia criminale e quello del diritto penale deriva di logica conseguenza la distinzione fatta dal Liszt fra il delitto e la pena come fenomeni sociali e come fenomeni giuridici. Per essere più esatti e per maggior chiarezza, e per evitare dannose confusioni adotteremo anche noi più tardi questa distinzione, e sostituiremo per ciò che riguarda il fondamento del diritto di punire l'espressione *giuridico* alla espressione *sociale*. Ma porre queste due parole in contrasto fra di loro, come se l'una esprimesse un concetto opposto a quello espresso dall'altra è un ritorno alla metafisica ed alle teorie che fanno del diritto penale qualche cosa di sacro e di santo, e tale che non deve avere altro scopo che quello

che è imposto da Dio, o ciò che equivale, dai principii di una morale assoluta.

Anche il diritto penale considera il delitto e la pena come un fenomeno sociale: ma non si arresta qui. A lui non basta lo studio astratto di fenomeni concreti: la sociologia nota l'esistenza di questo fenomeno sociale, la sua legge di evoluzione: il diritto penale cerca di regolare questo fenomeno sociale con savie disposizioni, cioè il diritto penale considera questo fenomeno sociale, non solo in quanto esiste, come fa la sociologia criminale, ma sotto il punto di vista dell'interesse sociale e dei rapporti degli uomini fra loro, e per regolare i diritti e le obbligazioni che nascono da questi rapporti. Ricercare qual è il fondamento e quali sono i limiti del diritto sociale di punire, domandare quali atti sieno davvero nocevoli alla società e per ciò punibili, come si debbano regolare le condizioni d'imputabilità, determinare le conseguenze del delitto, sia sotto il punto di vista dell'interesse sociale, sia sotto quello dell'interesse privato, questo è il cómpito del diritto penale, il quale non è diritto se non in tanto in quanto la necessità sociale di repressione ha in esso e nelle sue disposizioni la sua sanzione efficace, senza della quale non vi è diritto. Anche la scienza penale considera il delitto e la pena come fenomeni sociali, ma non nel senso astratto della sociologia criminale, ma nel senso pratico di applicazione. Insomma, essendo il diritto la forza specifica della società, non può non essere altamente sociale il cómpito di quella scienza che protegge lo svolgere di questo diritto, e ne reprime le violazioni.

Se si adopera l'espressione *giuridico* è per esprimere meglio il prodotto di un grado altissimo di evoluzione, la quale ha posto nell'animo umano, per un lungo avvicendarsi di secoli, un'idea generale di diritto, il quale, pur essendo sempre forza e bene della società, non manca di rivelare appunto un grado più alto di evoluzione nel sentimento pubblico generale. Dunque diciamo pure che il diritto penale considera

il delitto e la pena come fenomeni giuridici, e che la sociologia solamente come fenomeni sociali: ma non contrapponiamo, come fanno Liszt e Garraud, l'uno all'altro. L'assurdo di questa teoria si manifesta nell'applicazione stessa pratica che viene fatta dai seguaci di questa opinione. Liszt, per esempio, pone sotto la rubrica delle opere sociologiche lavori giuridici, solo perchè in queste trattazioni è entrato un po' d'alito vivificatore. Per esempio Liszt afferma che le opere di Merkel (*Recht und Macht)*, di Meyer (*Die Gerechtigkeit in Strafrecht)*, di Rümelin (*Reden und Aufsätze*), ecc. ecc., hanno trattato del delitto e della pena come fenomeni sociali.

Nell'unione internazionale di diritto penale poi si è posto come oggetto di studio la pena ed il delitto come fenomeni sociali e giuridici: ma poi nella sua rivista (1) Liszt si affretta a dichiarare, rispondendo alla lettera pubblicata da Lucchini nella rivista penale (XXIX, 300), che non è cómpito del diritto penale studiare il delitto e la pena come fenomeni sociali, ma questo cómpito spetta alla sociologia, la quale è affatto separata dal diritto penale.

Questa opinione adunque va rigettata con maggiore vigoria della prima, perchè, mentre in quella non fa difetto la logica, in questa la logica viene meno e col volere conciliare il vecchio ed il nuovo col conservare tutto l'antico e coll'accogliere tutto il nuovo si fa un'opera disarmonica e sconclusionata come quella di colui che volesse ritoccare un quadro vecchio con stile ed intendimenti moderni.

3ª *Categoria*. — Il diritto penale è una parte del diritto pubblico, perchè viene esercitato dallo stato stesso e viene usato nel pubblico interesse. Il diritto penale deve giovarsi della sociologia, della statistica, dell'antropologia, degli studi filosofici, ma rimanere scienza autonoma con uno scopo perfettamente delineato. Questa opinione è la più seguita, specialmente poi fra gli autori tedeschi. Basterà qui citare Berner

(1) Liszt, 1889, 4 e 5 fascicolo, pag. 456, nota.

il quale nel suo *Lehrbuch des deutschen Strafrecht* (Verlag Tauchnitz, Leipzig 1888, pag. 44, Cap. 3°) chiama *Hülfstheorie* (teorie ausiliatrici) quelle scienze che la nuova scuola vorrebbe parte integrante del diritto penale. «A causa della sua estensione, dice Berner, e dei suoi rapporti in tutti i dominii della vita, deve il diritto penale, più che le altre scienze, giovarsi di un ordine di teorie ausiliatrici»: fra queste teorie ausiliatrici egli annovera le scienze naturali, quali la chimica, la fisica, la fisiologia, la medicina legale, le scienze etiche e sociali, fra cui include la teoretica e pratica morale, la filosofia del diritto, la statistica, che, come dice lui, ha in questi ultimi tempi esteso il suo dominio con splendido risultato al dominio sociale e morale: essa ci mostra, seguita Berner, in quale misura la tendenza al delitto aumenta o diminuisce a seconda delle differenze del genere, come il numero dei delinquenti sia in rapporto collo stato economico, o come i cambiamenti subiti in questo campo siano seguiti da cambiamenti nel numero e modo del delitto. Cita inoltre le scienze psicologiche che sono di speciale importanza per il diritto penale, la psicologia criminale, le scienze storiche. A questo autore si può aggiungere fra i tedeschi Geyer (1), il quale ha in esso un capitolo ove si parla delle scienze ausiliatrici del diritto penale e Sergejewski in un suo articolo inserito nella più volte citata rivista di Liszt sotto il titolo: *Das Verbrechen und die Strafe als Gegenstand der Rechtswissenschaft.*

Fra gli italiani noto Emilio Brusa (2), pel quale le relazioni del diritto penale colla sociologia criminale somigliano a quelle che esistono fra scienza ed arte. La scienza del diritto penale a delitto tentato o consumato provvede coi divieti, le sanzioni, i giudizii: spetta alla politica ed alla polizia allon-

(1) Geyer, *Grundriss für das deutsche Strafrecht.*

(2) Brusa, *Il nuovo positivismo nella giustizia penale,* Torino, Unione Tipografica. *I Prolegomeni allo studio del diritto penale,* pag. 26.

tanare gli ostacoli che si oppongono al bene individuale e sociale ed impedire l'esecuzione dei reati, favorendo così il diritto e la sua protezione. Lucchini (1), Pessina (2), Francesco Poletti (3) si accostano alla terza opinione, perchè mentre vogliono assolutamente il diritto penale come scienza autonoma, tuttavia non disdegnano di ritemprare gli ingegni nelle scienze positive e nella sociologia.

Critica. — Il principio che questi scrittori affermano nelle loro trattazioni scientifiche non trova sempre nel fatto una pratica applicazione. Mentre da esso parrebbe potersi dedurre che nei loro trattati i dettami della sociologia e le scoperte dell'antropologia formino una parte notevole e servano loro di aiuto nelle ulteriori discussioni, nel fatto poi poco si trova che affermi avvenuta l'applicazione del principio teorico. L'affermazione che il diritto penale debba fecondarsi alla sociologia non è frutto che di un scientifico riconoscimento dell'importanza di un nuovo indirizzo. Della sociologia e delle altre scienze positive non si parla che in principio dei loro trattati per stabilire i rapporti che essa ha col diritto penale: ma poscia segue la trattazione dei vari delitti come enti giuridici, come astrazioni delle menti, senza che all'astrazione servano di substrato fatti e scoperte positive. Per essi, chi più chi meno, la sociologia è una scienza parallela, non concomitante del diritto penale: una scienza che corre e si sviluppa a lato del medesimo, ma come una parallela anche prolungata indefinitivamente non può incontrarsi con esso.

Nella pratica applicazione la sociologia non è una scienza sussidiaria del diritto penale, una scienza che abbia con essa rapporti di vicendevole attinenza, ma una scienza il cui còmpito è perfettamente diverso da quello del diritto penale.

Poco vi è di innovato, tranne nella parola. L'idea di una morale assoluta, di principii innati nell'uomo, formano le basi

(1) *I semplicisti del diritto penale*, Torino, Unione Tipografica Editrice.

(2) *Il naturalismo e le scienze giuridiche.*

(3) *Il sentimento e la persona giuridica nella scienza del diritto penale.*

dell'imputabilità. L'uomo ha doveri perchè, essendo dotato di ragione e credendosi libero, si propone fra i diversi beni ciò che crede un meglio: il dovere è ciò che obbliga l'uomo. Fine razionale e dovere morale di fare ogni migliore opera per conseguirlo, possibilità dell'avveramento di fenomeni contrarii gli uni agli altri e potere effettivo dell'uomo di produrli, sono per loro sentimenti e giudizi originali ed irriducibili, dei quali la coscienza non può attingere la certezza che in sè medesima.

Non è la sociologia che porge al criminalista i principii positivi per il rinnovamento della scienza penale; è la morale, la filosofia, è un uomo di genio, come Kant, per esempio, che si sostituisce alla scienza stessa ed alle sue scoperte. Il delitto come ente astratto è il soggetto di tutta la materia: antropologia, sociologia, statistica, sono scienze che poco hanno dato a loro, malgrado le affermazioni contrarie. Riservandoci, quando esporremo la nostra opinione su questa questione di sviluppare allora maggiormente fino a qual limite debba la sociologia unirsi al diritto penale e quali rapporti corrano fra essi, noi, conchiudendo questa critica, diremo solo che i seguaci di questa terza opinione non hanno recato innovazione che nelle parole, e mentre la loro giustizia ed il loro senno li hanno spinti a riconoscere nelle nuove scienze punti di affinità e di contatto col diritto penale, l'educazione scientifica e la tradizione hanno vinto in questo riconoscimento di un giusto principio, di modo che mentre essi si sono mostrati favorevoli in parte al nuovo indirizzo di cose nella elucubrazione scientifica, nel fatto poi non troviamo applicazione che ci dia argomento per affermare che tale nuovo indirizzo sia penetrato davvero nei loro trattati e nella loro scienza.

Dal lato teorico certo questa opinione è quella che maggiormente corrisponde a quanto noi abbiamo sostenuto finora. Sarebbe da augurarsi che i sostenitori di questa opinione facessero nei loro scritti un'applicazione pratica più diretta del loro principio.

4ª *Categoria.* — Il diritto di punire per costoro è direttamente derivato da Dio. Dio solo è il principio, la base suprema su cui questo grande diritto della società si fonda. L'uomo esercita questo diritto per mandato affidatogli da Dio: è un sistema che si posa sul dogma, sistema splendido per armonia e per l'ingegno e la dottrina con cui fu svolto. È il sistema di Francesco Carrara e di molti altri minori.

Critica. — La critica di questa opinione è fatta dagli stessi sostenitori quando affermano che il loro sistema si basa su un dogma: negata la fede nei principii fondamentali di questo dogma, la teoria più non esiste: la negazione di esso è la negazione di tutto il sistema. È inutile notare che sociologia, antropologia, e le altre scienze affini non possono trovare in questo sistema posto alcuno: è un sistema metáfisico, diremo meglio, teologico. Si può ammirare, tanto quanto si può, l'armonia delle parti col tutto, la logica ferrea che unisce l'antecedente ai succedenti, le induzioni alle deduzioni, ma ogni discussione è impossibile perchè, tolto un solo anello della catena, tutto viene a rovinare.

Ricostruzione. — Ed ora che siamo venuti fin qui demolendo, è necessario ricostruire, e riassumere le critiche determinando quali sono, secondo noi, i singoli rapporti. Il diritto penale ha rapporto con tutte le leggi giuridiche perchè, come bene osserva il Puglia, le leggi giuridiche sono leggi che regolano quei rapporti che sono condizione imprescendibile di conservazione e di sviluppo del tutto sociale e delle parti che lo costituiscono, e siccome il diritto penale ha appunto per oggetto lo studio delle norme e delle forme, secondo le quali debbono essere regolati i rapporti tra delinquente e società, e questi rapporti sono rapporti giuridici, perchè senza di essi l'ordine sociale si dissolverebbe, così esso ha relazione con tutte le scienze giuridiche (1). Però,

(1) Puglia *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo,* Fratelli Bocca. 1883, pag. 89.

siccome scopo del diritto penale è di regolare non i rapporti privati di individuo ad individuo, ma quelli fra il delinquente e la società, così è chiaro che regolando un rapporto di carattere pubblico, le affinità del diritto penale saranno maggiori con quelle che hanno pure per oggetto un rapporto di carattere pubblico.

Il Brusa nei suoi *Prolegomeni del diritto penale*, distingue questi rapporti in diretti ed indiretti, diretti colle scienze pubbliche, indiretti colle scienze private. Quantunque l'affermazione possa scientificamente essere sostenuta, noi crediamo di non potere accettare questa distinzione, perchè si viene a porre fra i rapporti del diritto penale e le scienze di diritto privato una demarcazione maggiore di quella che non esista nel fatto.

Noi ci appagheremo perciò, senza distinguere maggiormente, a notare come le relazioni fra il diritto penale e le scienze giuridiche, che hanno per oggetto lo studio del diritto pubblico, sono più strette e più generali che non lo siano quelle fra esse e le scienze giuridiche che hanno per oggetto il diritto privato.

I rapporti del diritto penale col diritto costituzionale sono tanto stretti, che si può affermare essere il diritto penale l'affermazione mediante sanzione coercitiva dei principii che informano la costituzione di uno stato. Diritto costituzionale e diritto penale sono in tale intimo rapporto che dallo studio del diritto costituzionale presso un popolo si può facilmente arguire quale deve essere il diritto penale e viceversa. Il diritto penale, dice bene il Brusa, ha legami immediati e stretti colle libertà personali di corpo e di coscienza, con quelle di parola, di associazione, di riunione, di difesa personale con la inviolabilità di domicilio e della proprietà; libertà tutte, delle quali le pene ed i riti processuali per applicarle sono la più sensibile manifestazione (1).

(1) Brusa, *Prolegomeni* ecc. ecc., pag. 35.

I rapporti col diritto amministrativo sono messi molto bene in luce dal Puglia. Se il diritto amministrativo, come scienza, ha per oggetto lo studio di tutte quelle norme che debbono regolare i modi di soddisfare ai bisogni dello Stato acciò possano realizzarsi i diversi fini umani, perchè, come osserva il Filomusi, tutto ciò che si rivela come bisogno dello stato e pubblico interesse determina una funzione amministrativa, debbono necessariamente esservi relazioni tra il diritto d'amministrazione ed il diritto di repressione. Il diritto d'amministrazione tratta dei modi pratici migliori per l'esercizio del diritto di reggenza, del diritto di fare le leggi, del diritto di farle eseguire, del diritto di amministrare la giustizia.

Ciò posto facilmente si scorgono i rapporti diretti fra il diritto d'amministrazione e quello di repressione. E di vero se il diritto di repressione, come scienza che studia il modo di risolvere il conflitto fra il delinquente e la società, è una scienza per sè stante, pure nell'attuazione delle norme che essa stabilisce, negli effetti utili che da quella derivano, forma parte anche della scienza del diritto d'amministrazione (1).

Chiari sono i rapporti col diritto internazionale. I principii generali che regolano i rapporti fra nazione e nazione influiscono grandemente sul funzionare e sull'esistenza stessa del diritto penale. È mediante l'estradizione, per esempio, un rapporto di diritto internazionale, che il diritto penale, di uno stato, può trovare una sanzione anche fuori del confine ove la sua potenza si estende. Il diritto internazionale penale forma una scienza che appartiene ai due rami del diritto, quello internazionale e quello penale. I principii stessi che informano il diritto internazionale influiscono grandemente sul concetto e sul modo della repressione.

Ed ora veniamo ai rapporti più discussi e più discutibili, quelli colla sociologia. Scienza giovane dell'ieri, nata perchè

(1) Puglia, op. cit., pag. 91.

corrispondente ad un bisogno della scienza che, fattasi troppo analitica, aveva portato l'idea di un'unità che esiste nel fatto in tutto lo svolgersi della vita umana, creata e svolta da ingegni potentissimi, essa ebbe in uno spazio di tempo brevissimo per se stesso, nullo se si considera in rapporto al tempo lunghissimo che altri veri hanno impiegato per essere riconosciuti tali e penetrare nella mente e nella coscienza umana, un'influenza su tutte le scienze, perchè da esse tutte, dalla loro sintesi, essa trae vita e luce.

La soverchia analisi delle parti, gli studi particolari, mentre avevano dato alla scienza contributi preziosissimi, per l'eccesso delle virtù loro, avevano tolto alla mente degli studiosi la coscienza di una grande legge che regola il mondo tutto, dall'animale più piccolo al più sublime fenomeno dell'umana natura, il pensiero dell'uomo: per le ricerche analitiche, le varie scienze, invece di essere fra loro concomitanti, erano fra loro divergenti, sicchè a poco a poco venne delineandosi una linea di perfetta demarcazione fra le une e le altre, tanto che per molto tempo si credette, e si crede ancora oggi da taluni, che esse siansi divise così radicalmente non per aberrazione della mente umana, ma perchè corrispondenti a qualità fondamentalmente diverse dello spirito e della umana coscienza.

Fortunatamente le ultime ricerche scientifiche hanno dimostrato luminosamente come nulla vi sia nel mondo di extra-umano, ma che il sublime come l'abbietto, la scienza più astratta come quella più positiva, sono soggetti a leggi naturali, non altrimenti di quello che lo sia lo svolgersi di una pianta nei campi.

La scienza delle scienze, la sociologia ha dimostrato chiaramente quanto sia vero questo principio, applicandolo nei campi che si rilevano più spirituali e liberi. Non tratteremo qui dei suoi rapporti colle altre scienze: nostro còmpito è di trattare quelli col diritto penale. Da quanto siano venuti scrivendo sulle critiche alle quattro correnti di opinioni più

sopra manifestate, risulta anco chiaro il nostro concetto. Ma non sarà inopportuno conchiudere qui su questo proposito. La sociologia studia il delitto e la pena come fenomeni che accadono nel mondo pel solo fatto che nella società accadono, per esso tanto è sociale l'atto più eroico della storia umana: quanto il delitto più atroce: socialmente parlando l'uno equivale l'altro, perchè l'uno come l'altro accadono per virtù o per vizio degli uomini: dunque sono fenomeni che cadono sotto il suo studio, sotto il suo dominio: per la sociologia il delitto è un fenomeno, come lo sarebbe il matrimonio, le nascite, i morti: esso ha quindi del delitto un'idea generale, astratta, intendendo queste parole come debbono essere realmente intese: il concreto sintetizzato. Per la sociologia il delinquente stesso passa in seconda linea, unico suo scopo è il delitto per il solo fatto di essere avvenuto.

Quando la sociologia studia questo fenomeno deleterio in sè e per sè trova che a formarlo concorrono varie cause, come varie cause concorrono a determinare tutti i fenomeni sia morali o fisici. Ella mostra queste cause, e le addita come determinanti del fatto.

Quand'ella abbia detto che il delitto è un prodotto di tre fattori, o meglio di due fattori individuali, sociali (escludo apertamente il fattore da alcuno chiamato naturale, perchè, secondo me, questa espressione nulla esprime che non sia già compreso in parte nei fattori individuali e nei fattori sociali, perchè i fattori individuali ed i fattori sociali sono fattori naturali essenzialmente) quando abbia mostrato col soccorso dell'antropologia quali siano questi fattori individuali e come agiscono ed in quale circostanza agiscono, quando abbia spiegato chiaramente l'influenza dei fattori sociali e quella dei fattori individuali, il suo còmpito è finito. Ma intendiamoci, affinchè il lettore non sia tratto in errore: questo studio dell'influenza dei fattori sociali del delitto non è un còmpito speciale della sociologia: ben più ampio e più comprensivo è il suo còmpito. Essa studia questi oggetti, perchè studia

tutti i fenomeni umani, il delitto, come le nascite, la pena come i matrimoni, e di tutti i fenomeni sociali determina i fattori individuali e sociali. Essa studia il delitto come le malattie: dell'uno e dell'altro determina i fattori. Oggetto del suo studio insomma è il passato.

Per quanto apparentemente possa parere un paradosso noi osiamo affermare che la sociologia considera il delitto, socialmente parlando, in senso astratto, intendendo per questo vocabolo non l'astrazione ideale fondata su null'altro che l'umana fantasia, ma il concreto generalizzato senza alcun riguardo ai rapporti che da questo fenomeno, chiamato delitto, possano derivare alla società. Tanto vale per la sociologia l'assassinio come lo stupro, tanto il furto come la falsificazione: se ella studia queste forme di delitto uno per uno non lo fa, perchè ella attribuisca all'uno piuttosto che all'altro una differenza capitale; ma perchè il fenomeno delitto, presentandosi nell'umana società sotto questa forma, ne deriva per logica conseguenza che anche queste varie forme debbano essere oggetto dello studio della sociologia.

Nella critica esposta più sopra abbiamo già ampiamente notato come il delitto nel senso sociologico non sia che un fenomeno necessario al pari degli altri, nè tale che possa distruggere la società. Il passato e la storia lo provano chiaramente. Può esistere una riunione di uomini, una società ove il delitto sia norma comune, ed è merito grandissimo dei positivisti l'aver scoperto il carattere transitorio di tali idee, che prima si affermavano di un'assoluta immutabilità. Il delitto invece minaccia lo stato e ferma il grado di civiltà di una data società: minaccia i diritti che la società guarantisce ai suoi membri con tanta maggior sicurezza quanto più è progredita e civile. Il delitto in sè e per sè è oggetto della sociologia: quando questo delitto accade in un dato ambiente, ledendo diritti che la legge, cioè la società, guarantisce ai soci, allora questo fenomeno diviene per sè stante oggetto del legislatore, il quale, colla forza morale della

legge, forza fittizia e derivata da lunga evoluzione, cerca opporsi alla forza naturale del delitto, antica quanto l'uomo. Lo studio e l'oggetto del giurista comincia quando il bisogno, il potere, l'interesse del singolo deve essere tutelato contro l'interesse di tutti, e l'interesse di tutti viene stabilito contro l'interesse del singolo.

Quando comincia il còmpito del giurista cessa quello del sociologo. Alla sociologia ricercare con somma diligenza le cause e la forma del delitto, ad essa studiarne i fattori ed indicare i mezzi della sua repressione: ma al diritto penale spetta sancire le leggi fisse, costanti, uguali per tutti gli appartenenti ad una aggregazione politica, non i modi con cui si possono prevenire i delitti, ma quelli con cui si reprime quando è scoppiato, quali azioni in una data società siano punibili, e quali lo debbano essere in grado maggiore.

Al diritto penale spetta indicare i modi, le procedure con cui si possono colpire i delinquenti, poichè non bisogna dimenticare che, se il diritto penale è diretto principalmente contro i delinquenti, possiede in sè stesso, appunto per l'affinità e determinatezza delle sue leggi, una garanzia sicura per gli uomini onesti contro qualsiasi errore che possa essere commesso dall'umana giustizia. Ed è necessarissimo fissare bene in mente questo concetto, poichè altrimenti con molta facilità si giunge a certe esagerazioni che non sono meno pericolose delle esagerazioni pietiste dimostrate da alcuni penalisti in favore del delinquente. La sociologia, additando al diritto penale le cause dei delitti, ne addita pure implicitamente i mezzi per combatterlo: ma questo scopo supremo non è solo còmpito del diritto penale, e quando la sociologia scopre la legge che regola il fenomeno del delitto non la addita al diritto penale se non in tanto in quanto riguarda una minima parte delle batterie che lo stato adopera o dovrebbe adoperare nella lotta contro il delitto. Essa ha uno scopo molto più vasto, molto più grandioso, perchè addita al legislatore i miglioramenti che debbono essere introdotti per assicurare

alla società uno sviluppo ed una integrazione più completa delle sue forze.

Nè qui è finito il còmpito della sociologia. Investigando ella l'umana società fin dalla sua origine ne pone in chiaro l'evoluzione dei sentimenti e delle idee, della coscienza morale, indica i motivi e le cause per cui un'abitudine è sorta, i fattori che hanno prodotto un sentimento. Essa compie, sviluppato, quell'ufficio che la storia compiva pochi anni or sono nella scuola storica di Savigny e per mezzo di queste induzioni profonde dimostra quali sentimenti hanno ancora ragione di essere e quali no.

È per questo motivo che noi attacchiamo alla sociologia il còmpito che altri assegna all'etica; perchè questa non è altro che una parte della sociologia: quindi a questa lo stabilire ed il ricercare le leggi di conservazione e di sviluppo della specie umana. Proibire in un codice le azioni che possono infrangere od inceppare l'evoluzione di queste leggi è còmpito del diritto penale. Senza la guida della sociologia si erra facilmente nello stabilire quali azioni siano delittuose e quali no.

Il negare alla sociologia una grandissima influenza sullo sviluppo della legislazione penale, sarebbe come negare al diritto penale stesso il carattere pubblico e sociale che esso ha in grado eminentissimo. Il diritto penale ha per oggetto l'uomo in una data manifestazione della sua vita, quindi la necessità di conoscere quest'uomo, studiarlo nel suo complesso e nelle sue parti, indagare come e quando si formi quell'azione che noi chiamiamo delitto, sotto quale circostanza ed in quale ambiente. Senza l'aiuto dell'antropologia il giurista non potrà mai farsi, non dico un'idea giusta, ma nemmeno approssimativa dell'uomo delinquente. Togliamo all'antropologia ogni influenza ed allora è necessario ritornare alle idee di libertà morale assoluta, metafisica per spiegare il delinquente ed il delitto.

L'antropologia studia l'uomo come è dal punto di vista zoologico, senza idee preconcette di metafisica o di filosofia:

per essa l'uomo è un animale, come un altro, e le sue azioni il prodotto del suo organismo. Additando al giurista la struttura di questo organismo, il modo in cui si generano i delitti, e le cause che più frequentemente spingono a ciò, l'antropologia implicitamente suggerisce al giurista una grande linea secondo la quale dovrà essere costrutto tutto un sistema di repressione. Il giurista fa tesoro delle scoperte dell'antropologo, e le pondera e le esamina non in sè stesse, chè non é còmpito suo, ma nei rapporti sociali, nelle conseguenze che questi producono, nello svolgersi della vita in comune.

Ma malgrado questo noi non crediamo nè opportuna nè scientifica la denominazione di antropologico-giuridico che altri ha voluto dare al nuovo indirizzo. Forse che il diritto è fuori dell'uomo, e non è fatto per l'uomo? Che necessità di affermare questo assioma coll'unire due termini che sotto un certo aspetto sono identici? Si comprende come per necessità di lotta si sia dovuto adoperare tale affermazione, quasi per esprimere *ipso facto* il nuovo indirizzo che veniva propugnato. Ma la scienza che, se è lotta, lo è solo nel senso più elevato e sereno, non può accogliere questa denominazione che, mentre esprime un'identità, pare quasi supponga l'esistenza del fatto opposto a quello affermato nella denominazione stessa.

Conchiudendo quindi diremo che alla antropologia spetta un posto principalissimo fra le scienze ausiliatrici del diritto penale, tanto più importante in quanto l'antropologia abbraccia altri rami di scienze antropologiche, come l'anatomia, la fisiologia, la patologia, la psicologia ecc. Finchè la psicologia, ben dice il Puglia, fu un sistema di cognizioni puramente speculative sulla natura della psiche e sulle sue facoltà più importanti, essa ebbe poca o niuna importanza per la scienza dei delitti, poichè il fenomeno delittuoso veniva considerato qual prodotto unico dell'azione interna dello spirito svolgentesi per la virtù di tre facoltà, sentimento, intelletto, libero volere, e riusciva della maggiore facilità l'e-

same della responsabilità del delinquente in base alle idee astratte e non mai ben determinate sullo svolgimento di quelle facoltà, ed in particolar modo sul formarsi ed estrinsecarsi della spinta criminosa.

Ma oggi che la psicologia è divenuta una scienza sperimentale, cioè psico-fisiologia, la quale, come ha ben detto il Wundt, si rivolge allo studio dei fenomeni psichici elementari, partendo dai processi fisiologici, coi quali questi fenomeni hanno intime connessioni, essa è divenuta una scienza fondamentale per la scienza dei delitti, perchè a risolvere il difficile problema della responsabilità del delinquente non basta l'esame superficiale del concorso o meno delle facoltà dello spirito nell'estrinsecazione dell'azione delittuosa, e specialmente del concorso della libera volontà, fenomeno psichico reietto dalla scienza positiva, perchè dimostrato inesistente, ma bisogna uno studio accurato di osservazione non solo sui fenomeni psichici in sè considerati, ma ancora sulle cause diverse interne ed esterne che concorsero allo svolgersi di quelli (1).

La psichiatria poi, che è pure una parte dell'antropologia, ha rapporti diretti colla scienza del giure penale. La psichiatria porge grandissimo sussidio al legislatore nel determinare i casi di vera responsabilità: essa distingue il delinquente pericoloso, che commette il delitto per malvagità, da quello che lo commette per debolezza di mente, o perchè la sua ragione è tanto inferma da non potere rappresentarsi al vivo le conseguenze di una certa azione. Le varie ed immense forme d'alienazione mentale sono classificate dalla psichiatria non per diminuire la responsabilità sociale, come ad altri piacque fino a questi ultimi tempi affermare, ma piuttosto per determinare esattamente collo studio esatto dello stato mentale dell'individuo delinquente, il grado di questa responsabilità sociale.

(1) Puglia, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*, pag. 96.

Il legislatore, che voglia accingersi a dettare regole circa all'umana responsabilità senza profonde e chiare cognizioni di antropologia criminale, cioè antropologia in generale, psichiatria in particolare e psico-fisiologia, farebbe opera non meno vana nè più duratura di quella dell'architetto che avesse ordinato l'esecuzione di un palazzo splendidamente armonico sulla mobile arena del deserto. Sono cognizioni fondamentali, sono linee che mostrano le vie, che devono informare un'intera legislazione. E gli sforzi fatti da alcuni per combattere queste scienze sono riusciti perfettamente vani. Si potranno discutere e magari non accettare certe scoperte particolari a cui gli specialisti hanno creduto potere venire, ma il principio filosofico che informa tutta la scienza non può oggigiorno essere negato. La scienza non ci ha ancora spiegato il progresso per cui il pensiero, e per conseguenza l'azione, parte dal cervello: ma la scienza ci dà per sicuro il fatto che il pensiero è il prodotto organico del cervello, e che il pensiero dà l'azione, che è il prodotto di esso e di un ambiente. Fu accertato per vero il sistema di Copernico prima che fosse chiaramente spiegata la legge. Ma i Newton ed i Keplero di questo problema non tarderanno a sorgere fra gl'ingegni degli uomini.

Minori, perchè meno diretti, sono i rapporti della medicina legale col diritto penale.

Mentre l'antropologia e la psichiatria attengono direttamente allo studio dell'agente del delitto, la medicina legale più che all'agente in sè stesso, ha riguardo a piccole o grandi circostanze di fatto da cui può essere dedotta una prova giuridica in favore o contro l'imputato di un delitto. Così in un delitto di stupro, più che a considerare l'individuo accusato nel suo organismo e nel suo complesso, la medicina legale cerca nel corpo della vittima, in quello dello stupratore stesso fatti e prove che conducano alla certezza assoluta che il delitto è stato commesso. In certi casi però è anche og-

getto della medicina legale l'individuo nel suo complesso organico; allora in questo senso essa compie quell'ufficio che abbiamo visto spettare all'antropologia criminale in generale ed alla psico-fisiologia ed alla psichiatria in particolare. In questo senso la medicina legale non è altro che il nome sintetico con cui vengono abbracciati i due rami di scienza di cui abbiamo più sopra parlato.

Noti sono i rapporti del diritto penale colla statistica. Ad essa dobbiamo se le scoperte della filosofia monistica hanno potuto trovare nel fatto una splendida dimostrazione della loro verità. Quando a poco a poco la statistica, raccogliendo dati sopra dati, veniva a porre in rilievo l'uniformità con cui certi fenomeni accadono nel mondo, anche nella mente dei metafisici sorse il dubbio se non soltanto dall'uomo dipendesse l'azione sua, o non piuttosto da un complesso di circostanze, con cui l'uomo necessariamente viene in contatto. Ma siccome i pregiudizi intellettuali, come avviene spesso, oppongono tale un ostacolo alla serenità di giudizio della mente nostra, che questa si rafforza maggiormente nell'errore per non essere poi costretta da qualche concessione ad accettare principii che non sono quali essa desidera, così malgrado i dati più chiari e più conchiudenti rimasero alcuni nell'opinione di prima.

Ma in coloro ai quali la verità appare anche fra mezzo ai pregiudizi scolastici, la statistica parlava un linguaggio che era leatà scientifica ascoltare. Però si venne alla conclusione che la costanza dei fenomeni non dipendesse dalla costanza dell'ambiente e dalla diversità costante della natura umana, ma sibbene dalle qualità morali, naturalmente limitate dall'umana natura. Ma il passo da questa conclusione alla verità è breve. Ed è facile vedere come questa affermazione non sia informata alla verità scientifica, sibbene al bisogno di ingegni mediocri di conciliare sempre, ad ogni costo, il vecchio col nuovo. La statistica invece colle sue cifre eloquenti ha dato il mezzo di giungere a considerazioni filosofiche di altissima importanza. Da essa il legislatore si può

rafforzare nella negazione del libero arbitrio, nel campo filosofico e nel campo pratico poi non sono inferiori, nè di minore importanza i risultati. Berner stesso, giuresconsulto metafisico illustre, nel suo *Lehrbuch des deutschen Strafrecht* riconosce apertamente che questa scienza ha avuto negli ultimi anni infinite pratiche applicazioni, e che il giurista deve fare un grandissimo conto di essa come scienza ausiliatrice.

Infatti la statistica è per il legislatore una guida sicura, un faro che lo guida fra mezzo all'intricato cammino della compilazione legislativa. Il legislatore non ha che a raffrontare i diversi risultati che le cifre ci dànno, collocare un dato di fronte all'altro: cercare in altri dati statistici il rapporto che esiste fra un fenomeno ed un altro, fra il furto per esempio, e l'aumento del prezzo dei viveri ecc. Da questi raffronti egli può con tutta sicurezza sapere quale sia il mezzo migliore nella lotta contro i varii delitti. Se si aggiungono poi i confronti fra il numero dei delitti e i dati che la statistica ci dà dell'antropologia, noi vedremo facilmente di quanta grandissima importanza sia lo studio della statistica per il cultore del giure penale.

Molte inanità, molte lotte contro i mulini a vento si evitano camminando sotto la scorta di una guida tanto sicura. Il metodo statistico è un metodo di osservazione, e dacchè questo viene tuttti i giorni più ad essere ascoltato in ogni scienza, è chiaro che debba sempre acquistare maggiore importanza anche nel diritto penale. Tolta l'astrazione, tolta la scienza come parte pura e trascendentale della mente umana, non resta che la scienza frutto dell'osservazione quotidiana su fenomeni umani, non resta che il fatto. E questo non può essere studiato nella sua sintesi, non si può arrivare al concetto della legge che domina il fenomeno, se questi fatti non sono posti assieme in modo che la legge dominante salti fuori dai fatti, viva e palpitante. Senza la statistica ci sarebbe impossibile scoprire la legge che regola la criminalità,

e senza la conoscenza di questa legge riesce inutile ogni legislazione penale.

A torto si tiene poco conto dai seguaci delle nuove dottrine delle discipline storiche. Se fu provvido che gli scienziati non abbiano fermato le loro ricerche all'epoca storica, e solo sui fatti noti, o resi tali da documenti, ma abbiamo invece spinto le ricerche anche al di là dei confini storici per studiare la fonte prima delle umane origini, non è nè scientifico nè corrispondente all'esattezza del nuovo metodo il tenere poco conto dell'opera storica. In nessun periodo, come nel periodo storico, si può con maggiore esattezza e con maggiore precisione seguire passo passo l'evoluzione di certe idee e di certi statuti. Qui, meglio che negli altri periodi, si può studiare le cause dei fenomeni, e misurarne gli eventi, perchè sono noti, o possono essere resi tali i varii e distinti fattori di un dato ambiente.

Se invece allarghiamo l'orizzonte fino a studiare le origini prime dei fenomeni umani, mentre la mente nostra acquista cognizioni profonde e proficue, non può da esse ricavare tutti quei vantaggi, che da una certezza storica si possono derivare. *Storia magistra vitæ* affermarono gli antichi con molta ragione: per lo stesso motivo si può dire con Leibnitz che la storia, cioè il passato, è padre del presente e dell'avvenire. È vero che il periodo storico rappresenta un tempo brevissimo di fronte al tempo in cui si è venuto formando il mondo e l'uomo. Ma per contro questo periodo è tanto noto, ed i suoi minuti particolari sono divenuti fatti così certi, che l'umana ragione può con maggior profitto studiare questo brevissimo periodo, che non quello per estensione molto più ampio, detto preistorico o primitivo. Il numero e la precisione dei fatti noti compensa l'estensione dello spazio.

Se poi si considerano le discipline storiche nel rapporto speciale col diritto, allora si troverà facilmente come la necessità di tale studio sia a grande doppio maggiore. Il diritto, rapporto di proporzione fra uomo e uomo, è nato col-

l'aggregarsi degli uomini stessi: ma solo col progredire delle forme civili il diritto ha trovato una forza di espansione grandissima, che cresceva a mano a mano che la civiltà, e l'umana società divenivano più progredite.

Ora questo maggiore sviluppo avviene appunto essenzialmente nel periodo storico; e negare ad esso un'importanza grandissima, si è affermare che tutto il metodo positivista è falso e non aiuta nelle ricerche scientifiche.

Potentissimo aiuto fu adunque per il passato lo studio storico: nè l'importanza è stata scemata dalle scoperte presenti. Alla scuola storica si deve se il diritto fu considerato come un fatto storico e sociale e non qualche cosa di ideale, di superiore all'uomo ed a Dio stesso. L'*operazione mentale* che fu compita più frequentemente dai seguaci di questa scuola fu, come ben dice Giuseppe Carle, quella di ravvicinare e raffrontare istituzioni, che esistono in punti diversi dello spazio e del tempo, e quindi si può dire che essa nella vita intellettuale della società umana compie quella funzione, che nell'individuo trovasi affidata alla potenza intellettiva di ricordare e di raffrontare (1).

Alla scuola storica spetta l'altissimo merito di rigettare la affermazione che il diritto sia un'idea astratta che emani dalla ragione, che debba essere esclusivamente elaborata da essa, e mette in luce come piuttosto sia l'espressione della coscienza giuridica di un popolo determinato che si esplica e si incivilisce coll'esplicarsi ed incivilirsi del popolo stesso. Ad essa appartiene l'affermazione dell'idea relativa che il diritto sia un portato spontaneo dell'incivilimento sociale, e che si esplichi in seno della società non altrimenti che la lingua ed i costumi, per guisa che qualsiasi istituzione giuridica non potrà mai essere bene compresa senza tenere conto della

(1) Giuseppe Carle, *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale* Fratelli Bocca 1890, p. 336.

preparazione storica, che esso ebbe nel presente, e dell'esplicazione ulteriore che può ricevere nell'avvenire.

Se ben si bada molte di queste idee, rafforzate da nuovi studi e da recenti scoperte, formano la base fondamentale su cui poggia l'edificio scientifico, positivo moderno. Anche la scuola storica, come il positivismo è contrario alle codificazioni, perchè, dicono gli uni e gli altri, la codificazione difficilmente corrisponde alla coscienza giuridica di un dato momento, ma da essa si distacca sia col precorrerla, sia coll'essere in ritardo di fronte alla coscienza del popolo stesso. È seguendo la storia che noi apprenderemo come non è prudente consiglio quello di trapiantare una legislazione ed anche una istituzione giuridica da un popolo all'altro, quando le condizioni sociali dei due popoli siano diverse, perchè ciò che potrà forse essere acconcio ad un popolo e produrre in esso degli ottimi frutti potrà invece essere compiutamente disadatto ad un altro.

Nessuna scienza meglio della storia e della sociologia coi suoi studi venne modificando o temperando quel carattere dogmatico e pressochè geometrico, che l'influenza della scuola ideale aveva attribuito alle scienze giuridiche, economiche e morali. Più non occorrono, nota ancora il Carle, negli autori informati al metodo storico nè i principii assoluti di ragione, nè le deduzioni logiche di tutte le conseguenze che sono nei medesimi contenute, e neppure quei nobilissimi ideali che lumeggiano talvolta i sistemi metafisici e trascendentali, ma in compenso si rinviene in essi un maggiore rispetto all'autorità, un'erudizione copiosa, raffronti e comparazioni frequenti fra i popoli che fiorirono in punto diverso dello spazio e del tempo, un maggior senso della realtà e dei bisogni sociali di un'epoca determinata, un senso squisito delle lenti e graduate trasformazioni, che si operano nella coscienza di un popolo, non che di quella legge di continuità e di graduazione che si rivela nel mondo storico e sociale non meno che nel mondo fisico e naturale.

È merito di cultori della storia l'avere sostituito alla figura dell'uomo ideale, dotato di diritti naturali, inalienabili ed imprescrittibili, che si mantiene immutabile e costante e sempre ugualmente libero fra l'assiduo trasformarsi dell'universo in cui si vive, il concetto dell'uomo storico e sociale, che avendo ricevuto un'attività potenziale dalla natura prende ancora esso una parte operosa ed attiva nell'universale movimento, e compie, riunito in gruppi sociali di proporzioni diverse, quell'esecuzione propria dell'umanità che chiamasi incivilimento.

Fu inoltre il penetrare del criterio storico nella coscienza universale, che temperò a poco a poco quel concetto così erroneo e pericoloso per cui si credeva nell'onnipotenza del legislatore, e si reputava che bastasse mutare le leggi per cambiare i costumi e la coscienza giuridica di un popolo (1).

Questi grandi meriti ha la storia. Ciò che s'è detto del diritto in generale si può ripetere del diritto penale in genere, col quale i rapporti non sono meno intensi e meno stretti di di quelli della storia col diritto in generale.

Toccando dei rapporti colla filosofia non intendiamo parlare di essa quale era intesa nel tempo passato o quale fu sino al giorno d'oggi. La filosofia metafisica non era una scienza i cui dettami potessero scientificamente influire sull'indirizzo delle altre scienze, ma bensì formava nel fatto un indirizzo a parte, una scienza di astrazioni e di speculazioni senza fondamenti scientifici, senza basi vere se non l'umana intelligenza. La filosofia metafisica ha voluto, riuscendovi, comprendere in sè tutte le scienze e sovrapporsi ad esse, di modo che contrastò loro un libero ed indipendente svolgimento. Le leggi che i metafisici pretendevano aver trovato nelle loro speculazioni dovevano essere le leggi che regolavano tutti gli umani fenomeni. Da ciò quello istintivo e nello stesso

(1) Carle, Op. citata pag. 347.

tempo razionale avversione alla filosofia ed ai suoi cultori. Oramai i progressi delle scienze e l'evoluzione di queste stesse discipline hanno condotto alla conclusione che filosofia non può esistere nella mente sola di un uomo.

Per quanto il filosofo abbia sortito da natura un ingegno splendidissimo non può chiudersi nel suo gabinetto e creare un sistema filosofico. Questo può attestare dell'eccellenza del suo ingegno, non può attestare della bontà del sistema. « Da lungo tempo le condizioni del pensiero umano si sono profondamente cangiate. Come dalla nebulosa sono usciti i mondi stellari l'uno dall'altro in guisa indipendenti, sebbene collegati dal primitivo impulso dato alla massa donde si svilupparono, così dalla metafisica, che tutte in germe le conteneva, si svolsero le singole scienze, acquistando ciascuna una propria individualità, e talora un metodo proprio, ciascuna proponendosi l'esame di una data categoria di fenomeni naturali, ma nessuna rimanendo priva di colleganze reciproche colle altre. A poco a poco le parti si sono perfettamente invertite: la filosofia era allora avanti e sopra la scienza, oggi invece è la scienza che dà i materiali e perciò l'esistenza alla filosofia (1) ».

Ma la legge di una singola scienza, per essere veramente tale, è necessario che sia modificata e plasmata colle altre leggi: da questa unione, da questo contemperarsi l'una coll'altra nasce una legge, la legge cosmica universale, legge suprema che coordina tutti i risultati finali delle scienze e ci dà una conoscenza generale dell'universo. Perciò anche la scienza del diritto penale deve avere rapporti colla filosofia così intesa, altrimenti la scienza penale restringendosi in sè stessa sarebbe a poco a poco destinata a divenire, per necessità delle cose e per legge dell'umano pensiero, metafisica ed assoluta. « È nel campo filosofico che la scienza dei delitti può determinare meglio le idee che debbono servire di base,

(1) *Rivista di filosofia scientifica.* Anno primo. Vol. I. Fratelli Dumolard, pag. IV. Introduzione.

correggerle e modificarle secondo i progressi che fanno le altre scienze e le nuove idee che nell'ordine filosofico si svolgono per essi (1)».

La scienza classica di diritto penale, non tanto per colpa de' suoi cultori, quanto per necessità delle condizioni in cui giacevano allora gli studi filosofici, non ha visto che sotto un certo punto di vista questi rapporti: e qualora anche fosse stata intravista la giustezza e la proporzionalità dei rapporti e l'una e l'altra sarebbero sempre state inesatte, perchè la quantità a cui si rapportava non aveva un valore reale e scientifico. Anche un tempo, come ora, in teoria la filosofia era la scienza suprema, l'ultima fase, per dirla con linguaggio spenceriano, dell'evoluzione progressiva dei concetti scientifici. Il difetto consisteva in ciò che mentre una quantità rimaneva invariabile e nel suo valore naturale, l'altra facoltà a cui si rapportava era straordinariamente aumentata nella sua proporzione e falsata nelle sue origini, di modo che il risultato finale non poteva essere altrimenti che una sproporzione scientifica.

Rapporti adunque del diritto penale colla filosofia, ma la filosofia positiva, che dai fatti cerca avere la legge, non quella che ad una legge metafisica cerca plasmare i fatti.

Quello che è detto finora, per ciò che riguarda i rapporti del diritto penale colla filosofia si può ripetere per ciò che riguarda quelli del diritto penale colla filosofia del diritto. La filosofia del diritto è una parte della filosofia generale: lo scopo e gli intendimenti non mutano per essere poi determinati e ristretti. La filosofia del diritto non è più la scienza delle formule astratte che uno scrittore ama porre a fondamento dell'opera sua, formule astratte che hanno un valore affatto subbiettivo, malgrado lo sforzo per obbiettivare il subbiettivo stesso: ma la filosofia del diritto è quella scienza che ci dà la norma suprema del diritto, il filo conduttore, seguendo il quale il legislatore può serenamente adempiere al cómpito suo, senza temere che l'opera risultante

(1) Puglia, Opera citata, pag. 103.

possa non essere corrispondente ai bisogni ed alle aspirazioni del popolo da esso rappresentato. La filosofia del diritto, ben dice il Puglia, è la suprema scienza del diritto, che coordina i principii fondamentali delle singole discipline giuridiche condotte con metodo positivo, e ne forma un tutto organico, che sia di guida al legislatore nella formulazione delle leggi giuridiche, al giudice nell'equa applicazione di esse ai casi speciali della vita, allo scrittore nella ricerca di nuove verità e nello svolgimento dei principii giuridici secondo le possibili contingenze della vita. È agevole perciò vedere che nella filosofia del diritto, a cui mettono capo tutte le scienze giuridiche, è dato spesso al pensatore il potere correggere quegli errori in cui si è potuto incorrere nello studio isolato d'ogni singola scienza, perchè è in essa che si tenta armonizzare le idee cardinali, che ciascuna di esse è giunta a stabilire. La scienza del diritto di repressione dà quindi anche essa il suo contributo di idee pella filosofia del diritto ed a sua volta riceve nel contatto colle altre scienze giuridiche vantaggi rilevanti da quelle (1).

Conclusione. — Da quanto siamo venuti dicendo fin qui è facile riassumere la discussione e conchiudere.

Noi abbiamo riconosciuta molta importanza a quelle scienze che dai classici furono chiamate ausiliatrici della scienza di diritto penale, ma abbiamo dimostrato il più chiaramente possibile che esse non possono snaturare il diritto penale. Se la lotta contro il delitto ed il delinquente forma uno dei còmpiti della società, non è meno vero che còmpito di esso non è solo la lotta contro il delitto ed il delinquente. Sotto l'incubo di questa preoccupazione, i positivisti antropologi e sociologi hanno dimenticato troppo presto la vera natura e l'importanza del fenomeno delitto nella società, ed hanno fatto convergere tutte le sue migliori energie nella lotta contro un fenomeno, che essi stessi riconoscono naturale, e perciò difficilmente sopprimibile.

(1) Puglia, Op. cit. pag. 102.

La scienza del diritto penale può e deve essere fecondata dai progressi delle altre scienze, e della sociologia ed antropologia e statistica in special modo. Ma ciò non significa che essa debba scomparire per far luogo alla sociologia, o per diventare un *quid medium,* fra l'una e l'altra, cioè sociologia criminale.

La sociologia ha un còmpito più vasto, più indeterminato di quello che ha il diritto penale. Essa ha un còmpito tutto suo proprio, un còmpito che abbraccia in sintesi tutti quelli delle altre scienze, perchè essa è la sintesi della scienza.

Il sociologo, l'abbiamo largamente spiegato, non si prefigge uno scopo limitato, uno studio di un fenomeno definito in modesti confini di tempo e di luogo, ma segue l'evoluzione di tutti i fenomeni umani e ne determina la legge di evoluzione. Il sociologo è essenzialmente un filosofo, e come tale non si ferma a studiare un momento solo della vita sociale. Esso dà al giurista i materiali; a quest'ultimo spetta poi studiarli con intendimenti affatto diversi da quelli del sociologo. Questi ci dà una legge universale. Alle altre scienze poi spetta prendere i principii e le leggi stabilite dalla sociologia come filo conduttore, come punto di partenza per più larghe ricerche in una determinata direzione. Sulla legge universale possono benissimo venire innalzati edifizi di differente stile: non solo il giurista può prenderla come punto di partenza per la sua elucubrazione, ma il medico, lo spicologo, il filosofo.

Per riformare il diritto penale e per dargli nuovi orizzonti non è necessario e non è possibile riformare il suo nome e la sua posizione attuale, il suo còmpito. Nella lotta contro il delitto, al diritto penale è riserbato un còmpito speciale: la repressione. Alla sociologia criminale, alla politica criminale spettano il largo còmpito di indicare quelle riforme e quei provvedimenti sociali che, possono essere atti da contrapporsi al fenomeno delitto. Ma chi non vede che fra l'una e l'altra funzione vi è grande differenza, benchè identico sia lo scopo? Fecondiamo adunque il diritto penale, senza snaturarlo.

Scopo supremo del diritto penale, e su questo in parte tutte le scuole sono d'accordo, si è di dare ai cittadini di uno stato la sicurezza del diritto.

Difficilmente si potrebbe raggiungere questo scopo quando fosse tolta ogni minaccia preventivamente stabilita a tutela del diritto, ed i diritti dei cittadini non fossero chiaramente prestabiliti; molto più che dal delitto stesso deriverebbe il cittadino la coscienza della insicurezza del suo diritto e delle sue azioni, quando potesse essere interrogato dal giudice su fatti ch'egli credesse leciti, o per lo meno punibili solo leggermente. Aggiungi a ciò lo spavento legittimo e l'insicurezza derivante dal non essere anteriormente stabilita una norma fissa che il giudice è obbligato a seguire nella sua sentenza, perchè prevalendo il concetto antropologico un cittadino correrebbe sempre rischio di essere privato della libertà per sempre, per il solo fatto di presentare certi caratteri, i quali pure dimostrando in lui un uomo *antropologicamente* delinquente, non possono essere sufficienti a motivare provvedimenti così severi se questo individuo non si è mostrato anche *socialmente* delinquente.

Poichè, giova notarlo, se per l'antropologo può bastare un carattere o una serie di caratteri per stabilire un uomo nella categoria di delinquenti, non lo può fare il legislatore se non quando questo individuo, delinquente antropologicamente, abbia dimostrato di esserlo tale anche socialmente, cioè, che abbia con qualche atto esterno, nei rapporti coi suoi simili, e per conseguenza atto sociale, affermato innanzi alla società quella tendenza che già era affermata in faccia alla scienza.

E questa verità ben conobbero in pratica, e contro le loro stesse teorie, i seguaci della scuola positiva, i quali, come il Garofalo, hanno completamente rispettata l'esistenza del codice penale.